

2024030052N387L108

ALLEGATO G.3.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 5- COMPONENTE 2- INVESTIMENTO 2.2

PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]

Obiettivo T2 - 2026: Entro il 30 giugno 2026 completamento delle azioni di pianificazione integrata delle Città metropolitane.

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OGI - OGII) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.20 - E.13 - S.03 - IA.02 - IA.04) PER LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DI STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE ESISTENTI.

LOTTO GEOGRAFICO Torino-Genova-Milano

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3

CLUSTER ASSEGNATO 4

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - "[PIU]";

DENOMINAZIONE INTERVENTO: Interventi di Manutenzione Straordinaria sulla Biblioteca Civica Luigi Carluccio e Centro Civico in Via Monte Ortigara 95

C.I.G. A05C9DADA2 CUP C12F22000060001

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "*Codice dei Contratti*").

TRA

il Sig. Arch. Eros Primo in qualità di Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento della Città di Torino con sede in Torino Piazza Palazzo di Città 1 cod.fisc./P.IVA 00514490010, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "*Soggetto Attuatore*")

E

il Sig. Gianluca Gentili in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Imprendo Italia S.p.A. con sede in Roma Viale Giorgio Ribotta n.21, Codice fiscale e Partita IVA 11213441006, numero di iscrizione RM1287663 nel Registro delle Imprese di Roma, che agisce

, giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio Andrea Fontecchia in Albano Laziale, rep. 26504 / racc. 21245 in data 1 marzo 2023, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

1 Impresa I.T.A.F. srl, con sede in Pistoia, via Pratese 527;

(in seguito, **“Appaltatore”**);

(in seguito, congiuntamente **“le Parti”**);

PREMESSO CHE

a) I Piani Urbani Integrati(di seguito, **“PUI”**)sono inseriti nella linea progettuale Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” [MSC212.2], del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, **“PNRR”**), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

b) l'art. 21 del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, individua la Città Metropolitana quale soggetto deputati all'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica e disciplina, altresì, le modalità di attuazione ed i criteri di selezione dei relativi progetti, ai fini della successiva ammissione a finanziamento e assegnazione delle relative risorse;

c) le Città Metropolitane hanno, pertanto, proceduto ad individuare gli interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi ai Piani Urbani Integrati all'interno della propria area urbana, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana, e a presentarsi al Ministero dell'Interno (di seguito, **“Amministrazione Titolare”**), in conformità al modello approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 6 dicembre 2021;

d) con successivo Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022, si è provveduto all'assegnazione delle risorse ai Soggetti Attuatori per ciascun progetto integrato ammesso a finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte, ed è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei Piani Urbani Integrati;

e) al fine di accelerare l'attuazione degli interventi ricompresi in ciascun PUI (di seguito, **“Interventi”**), l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;

f) previa pubblicazione del bando di gara del 29/09/2022 inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 settembre 2022 e pubblicato sulla stessa al n. 2022/S192-542498 del 05/10/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 115 del 03/10/2022,], sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la **“PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.20 – E.13 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DI STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE ESISTENTI”**, (di seguito, la **“Procedura”**);

g) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il **“Codice dei**

Contratti”), più accordi quadro multilaterali (di seguito, “**Accordi Quadro**”);

h) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;

i) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 6 lotti geografici (di seguito, “**Lotti Geografici**”), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali (di seguito “**Sub-Lotti Prestazionali**”) di seguito elencati:

- Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilevi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Sub-Lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
- Sub-Lotto Prestazionale 3: Lavori;
- Sub-Lotto Prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
- Sub-Lotto Prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti;

j) all'esito della Procedura, con provvedimento n. n. 0030148 del 31 gennaio 2023, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. 1, il Sub-lotto Prestazionale 3 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all'Accordo Quadro;

k) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “**Cluster**”);

l) l'Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 3;

m) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, “**Oda**”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 3;

o) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico n.3 , Sub-Lotto Prestazionale 3, è stato assegnato il Cluster 4 ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;

p) in data 21 settembre 2023, l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l'Accordo Quadro avente

ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 1. In data 15 marzo 2023, atteso che le verifiche effettuate da Invitalia sul possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale prescritti ex lege e dalla lex specialis, nonché quelli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non sono concluse ed in ragione dell'interesse pubblico prioritario coinvolto, è stata data anticipata esecuzione alle prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 dell'Accordo Quadro per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 1, mediante sottoscrizione di un Verbale di avvio d'urgenza dell'Accordo Quadro stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020;

q) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;

r) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la specifica Oda n. C12F22000060001/03 emesso il 21 giugno 2024;

s) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il "Contratto Specifico");

t) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

u) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: **A05C9DADA2** ;

v) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;

w) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nell'Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;

x) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;

TUTTO CIÒ PREMesso, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 -(Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro Lotto Geografico Torino-Genova-Milano - Sub Lotto Prestazionale 3 – Lavori, CIG A05C9DADA2, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
 - il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro Lotto Geografico 1 - Sub Lotto Prestazionale 3 – Lavori, CIG A05C9DADA2, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
 - il Verbale di avvio d'urgenza dell'Accordo Quadro del 15 marzo 2023, relativamente alle prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3, per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 1;
 - l'OdA del Contratto Specifico n. C12F22000060001/03 emesso il 21 giugno 2024 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'intervento
 - le Condizioni Particolari allegata al presente documento.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.
 3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
 4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clause disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clause disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 -(Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Lavori di cui al Sub-Disciplinare 3 – Allegato B.3 al Disciplinare Unico - per la realizzazione di interventi di nuova edificazione, recupero, ristrutturazione e l'rifunionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, di efficientamento energetico e idrico degli edifici e riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché di progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico..
2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte dell'Appaltatore dei seguenti lavori, come riportati nell'Oda n. C12F22000060001/03 del 21 giugno 2024 e relativi allegati.
3. I lavori consistono in: interventi di manutenzione straordinaria sulla Biblioteca Civica Luigi Carluccio e Centro Civico.
3. I predettilavori dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.
4. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'Arch. Eros Primo completare e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Arch. Andrea Taddia.
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari.
5. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.

7. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, "**D.L.**"), ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.
8. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.
9. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
10. A tal fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
11. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.
12. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso il Comune di Torino.
13. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 15 delle Condizioni Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 -(Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 5 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, comma 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.
6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
7. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
8. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accettare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.
10. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse

previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 5-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dai seguenti Protocolli - Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali - Codice Etico delle Imprese - Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili del territorio della città metropolitana di Torino - Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e Controllo delle Misure di Finanziamento Copia del documento originale con apposizione del protocollo Partenza: AOO 122, N. Prot. 00002533 del 11/06/2024 1.v, 60.v, SCSP-122/122.std, 122.arm, 3.vstd, AOO122-035.nd 2024030033N368L96 9 Pubblico e di Investimento previste nel PNR", sottoscritto dalla Città con la Guardia di Finanza il 14/10/2022

2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "*filiera delle imprese*", senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente comma 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

Articolo 6 - (Responsabilità)

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persona o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.

4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleva il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

5. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle

normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

7. In conformità all'articolo 57 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

3. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.

Articolo 7 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

7.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No SignificantHarm" (DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No SignificantHarm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

7.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "**relazione di genere**") sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "**relazione di genere**" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la *"relazione di genere"* di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

7.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

7.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 8 -(Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 9 -(Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
2. L'esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 13 delle Condizioni Generali.
3. I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati in 425 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle Condizioni Generali.
5. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 17 delle Condizioni Generali.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominati dall'Appaltatore sono: Gianluca Gentili Amministratore Unico di Imprendo Italia SpA, mandataria dell'ATI IMPRENDO ITALIA SPA – ITAF SRL.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: Viale Giorgio Ribotta, 21 – Roma.

1. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 11 -(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato a **"corpo"** ai sensi dell'articolo 3, comma1, lett. d
2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, oneri fiscali esclusi, è pari ad € 3.240.776,65 (tremilioniduecentoquarantamilasettecentosettantasei/65), oltre IVA, oltre € 193.144,54 (centonovantatremilacentotruantatquattro/54) per oneri per l'attuazione della sicurezza, per un importo complessivo di € 3.433.921,19 (tremilioniquattrocentotrentatrenovecentoventuno/19) oltre IVA.
3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
4. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.
5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.
È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.
Si applica quanto disposto dall'articolo 30 delle Condizioni Generali.
In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.
6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 25 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30 % (trenta per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.
7. . Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, le condizioni disciplinati dagli articoli da 25 a 31 delle Condizioni Generali e nel rispetto delle seguenti scadenze:
 - il 15 % ([quindici] per cento) del corrispettivo dall'adozione del primo stato di avanzamento dei lavori, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;
 - il 15 % ([quindici] per cento) del corrispettivo entro del corrispettivo del secondo stato di avanzamento dei lavori e successivi, ad esclusione dello stato di avanzamento finale, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

- il corrispettivo corrispondente all'ultimo stato di avanzamento lavori a seguito dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
I pagamenti verranno effettuati senza vincoli temporali per il raggiungimento degli stessi.
 - 8. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
 - 9. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
 - 10. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero c/c: 000001001829, Banca: Banca Popolare di Bari, Agenzia: Roma Po, ABI: 05424, CAB: 03201, CIN: M, IBAN: IT34M0542403201000001001829.
 - 11. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
 - Cognome e nome: Gentili Gianluca
 - Data e luogo di nascita: Frascati (RM) 22/12/1965
 - Indirizzo di residenza: Via Fiume Giallo, 411 Roma
 - Nazionalità: Italiana
 - Codice fiscale: GNTGLC65T22D773Z
 - 12. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
 - 13. Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
 - 14. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010.
 - 15. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 28 delle Condizioni Generali.
- Articolo 12 -(Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)**
1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 35 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 13 -(Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione,

assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 36 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 -(Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante [cauzione/fideiussione] Garanzia fideiussoria n. 10034310005608 in data 26/06/2024 rilasciata dalla società/dall'istituto Bene Assicurazioni SpA agenzia/filiale di Avellino, per un importo pari a € 267.296,43, con durata fino a 28/06/2025.
2. La fideiussione, vincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.
3. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 33 delle Condizioni Generali.
4. L'Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa contraddistinta al n. 10076790001590, sottoscritta in data 02/09/2024 rilasciata dalla società/dall'istituto Bene Assicurazioni S.p.A. agenzia/filiale di Avellino, per un importo pari a partita 1 € 3.433.921,19 partita 2 € 1.716.960,59 partita 3 € 343.392,11 in conformità all'articolo 10 del Disciplinare Unico di gara e all'articolo 33 delle Condizioni Generali.
4. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente Contratto Specifico.

Articolo 15 -(Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto

l'applicazione delle penali.

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dalla D.L.a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 16 - Collaudi

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 53 e 54 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 17 -(Subappalto)

- ~~1. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.~~

[ALTERNATIVA]

2. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

Opere di cui alla categoria OG1 in ragione del 49%

Opere di cui alla categoria OG11 e altre non prevalenti in ragione del 100%.
1. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplina Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.
2. Si precisa in ogni caso chesi applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No SignificantHarm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplina 3. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo 7.b) del presente Contratto Specifico; nonché
 - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori

per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

3. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

4. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:

- l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso ilSoggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;

- contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

- l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.

5. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; ilSoggetto Attuatore, sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

8. L'Appaltatore in ogni caso solleva ilSoggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti ilSoggetto Attuatore revocherà l'autorizzazione.
11. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
12. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
15. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo 105, comma2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto Attuatore:
 - nome del subcontraente;
 - importo del subcontratto;
 - oggetto della prestazione affidata;e dovrà trasmettere alla D.L.:
 - copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
 - di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.
16. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' 1 %^o (uno permille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 20 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. Lapenale, nell'eventuale caso di inadempienza, si applica in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d. nell'eventuale sospensione del Contratto Specifico successiva ad una sospensione verbale di sospensione, rispetto alla data di fissata dalla D.L. o dal RUP;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7, rispettivamente, paragrafi 7.a), 7.b), 7.c) e 7.d) del presente Contratto Specifico.
4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardo adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 15 delle Condizioni Generali.
5. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al

2. presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
3. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo. 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.
1. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 -(Risoluzione e recesso)

2. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 50 e 51 delle Condizioni Generali.
3. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 13, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3 a cui si rinvia.
4. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
5. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 *bis* e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente

Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.
3. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, l'esito negativo delle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale e di quelli previsti dalla normativa antimafia, prescritti ex lege e dalla lex specialis, avviate da Invitalia in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
3. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 32 delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 24 - (Proprietà)

1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

- 2.
3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al completamento dei lavori.
4. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.
1. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 25 -(Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 68 delle Condizioni Generali.

Articolo 26 -(Trattamento dei dati personali)

2. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
3. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
1. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

Articolo 27 -(Controversie e foro competente)

2. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
 3. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
 4. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
 5. È esclusa la competenza arbitrale.
- Si applica quanto disposto dagli articoli 45e 46 delle Condizioni Generali.

Articolo 28 -(Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. 23 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LEITO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo Torino, lì 16 ottobre 2024

L'Appaltatore

R.T.I. Imprendo Italia S.p.A. / I.T.A.F. s.r.l

Sig. Gianluca Gentili

Il Soggetto Attuatore

Arch. Eros Primo

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 4– (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 9 – (Termini e durata del contratto,)
- Art. 11– (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 12– (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)
- Art. 18– (Penali)
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20– (Risoluzione e recesso)
- Art. 21– (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 24 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 27– (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore

R.T.I. Imprendo Italia S.p.A. / I.T.A.F. s.r.l

Sig. Gianluca Gentili



MINISTERO
DELL'INTERNO



CITTA' DI TORINO



Dipartimento Servizi Interni
Divisione Tecnica Patrimonio

PNRR - M5C2 - 2.2 PIANO INTEGRATO URBANO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA BIBLIOTECA CIVICA LUIGI
CARLUCCIO E CENTRO CIVICO

PROGETTO ESECUTIVO



Codice opera: 5058

CUP C12F22000060001

Codice Servizio: DIP

Codice Lavoro: MS-ED/IMP/SIC/OA/VPE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Oda C12F22000060001/01 Contratto del 25/10/2023

NOME E COGNOME	RUOLO	AREA COMPETENZA
arch. Andrea Tadda (Mythos)	PS Coordinatore e Integratore Prestazioni Specialistiche	
arch. Andrea Tadda (Mythos)	PRG Progettista opere edili	ED
ing. Roberto Tadda (Mythos)	PRG Progettista impianti meccanici ed elettrici	MEC - IEL
ing. Roberto Tadda (Mythos)	PRG Progettista antincendio - CSP Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	OA - SIC
arch. Edi Vuillemoz (Mythos)	PRG Progettista opere strutturali	STR

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Sabino Palermo

Oggetto

ELABORATI GENERALI
Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa

Codice Elaborato

CSP

Elaborato n°:	Fase:	Scala:	Data:	Rev.:
G-042	PE	-	19/02/2024	00



Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13 - Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601

A	19/02/24	Prima Emissione	FM	AT
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato

Nome file: E3612-MS-G-042-A-CSP

Commessa: 2023612

TUTTI GLI ELABORATI SONO FIRMATI DIGITALMENTE

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.

MYTHOS



CITTA' di TORINO
Dipartimento Servizi Interni
Divisione Tecnica Patrimonio

OGGETTO DEI LAVORI

**PNRR – M5C2.2.2 PIANO INTEGRATO URBANO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLA BIBLIOTECA CIVICA LUIGI CARLUCCIO E CENTRO CIVICO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE I E II

Lavori a corpo, a base di gara, soggetti a ribasso	Euro 4.023.810,10 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 193.144,54 €
Totale appalto	Euro 4.216.954,64 €

IL COORDINATORE ED INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
E PROGETTISTA DELLE OPERE EDILI
Arch. Andrea Taddia

IL PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI E ANTINCENDIO
Ing. Roberto Taddia

IL PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI
Arch. Edi Vuillermoz

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Roberto Taddia

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Sabino Palermo

INDICE	
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
PREMESSA.....	4
CAPO 1 - NORME GENERALI	4
Art. 1. Capitolato Speciale d'Appalto.....	4
Art. 2. Ammontare dell'appalto.....	4
Art. 3. Corrispettivo.....	5
Art. 4. Domicilio dell'Appaltatore.....	5
Art. 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.....	5
Art. 6. Direttore di cantiere.....	6
Art. 7. Attività preliminari del direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.....	6
Art. 8. Programma di esecuzione dei lavori.....	6
Art. 9. Penali.....	7
Art. 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.....	7
Art. 11. Oneri a carico dell'Appaltatore.....	8
Art. 12. Proprietà dei materiali di demolizione.....	8
Art. 13. Contabilizzazione dei lavori.....	9
Art. 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.....	9
Art. 15. Anticipazioni dell'Appaltatore.....	10
Si richiama quanto prescritto agli ARTT. 25 e 31 delle Condizioni Generali.....	10
Art. 16. Modifiche al progetto e al corrispettivo.....	10
Art. 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.....	10
Art. 18. Materiali e difetti di costruzione.....	11
Art. 19. Controlli e verifiche.....	11
Art. 20. Conto finale dei lavori.....	12
Art. 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.....	12
Art. 22. Certificato di Regolare esecuzione o collaudo.....	12
Art. 23. Risoluzione del contratto e recesso.....	13
Art. 24. Riserve, accordi bonari e contestazioni.....	14
Art. 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.....	15
Art. 26. Subappalti e subcontratti.....	15
Art. 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.....	16
Art. 28. Polizza fidejussoria a titolo di garanzia definitiva.....	17
Art. 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.....	17
Art. 30. Danni cagionati da forza maggiore.....	18
Art. 31. Documentazioni da produrre.....	18
Art. 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.....	18
PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIALI.....	20
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	20
Art. 33. Oggetto dell'appalto	20
Art. 34. Descrizione sommaria delle opere da eseguire.....	20
Art. 35. Modalità per il pagamento e la valutazione dei lavori a corpo.....	21
Art. 36. Categoria prevalente, categorie scorporabili e/o subappaltabili e altre lavorazioni.....	24
Art. 37. Osservanza di leggi e norme.....	25
Art. 38. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	25
Art. 39. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	26
CAPO 3 – CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	28

MYTHOS

Art. 40. Ulteriori precisazioni in merito alla programmazione dei lavori.....	28
Art. 41. Ulteriore disciplina in materia di consegna ed inizio dei lavori.....	28
Art. 42. Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	29
Art. 43. Prezzi applicabili ai nuovi lavori.....	29
Art. 44. Presa in consegna dei lavori ultimati.....	30
CAPO 4 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	31
Art. 45. Qualità e accettazione dei materiali in genere, campionatura, modalità di posa e certificazioni.....	31
Art. 46. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.....	34
Art. 47. Conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento ed alle discariche autorizzati e oneri di smaltimento e di discarica.....	34
CAPO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	37
Art. 48. Disposizioni in materia di sicurezza e piani di sicurezza.....	37
Art. 49. Disciplina dell'attività di Direttore di cantiere.....	37
Art. 50. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	37
Art. 51. Piani di sicurezza.....	39
Art. 52. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....	40
CAPO 6 – ULTERIORE DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE.....	41
Art. 53. Oneri dell'Appaltatore in materia di allestimento e gestione del cantiere.....	41
Art. 54. Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore e prescrizioni generali sulla conduzione delle attività.....	46
Art. 55. Oneri dell'Appaltatore per forniture, allacciamenti e reti sottoservizi.....	47
Art. 56. Oneri e obblighi dell'Appaltatore in materia di gestione del personale.....	48
Art. 57. Oneri e obblighi dell'Appaltatore in materia di verifiche, collaudo, certificazione e presa in consegna dei lavori ultimati.....	49

PARTI I - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici” così come modificato e integrato dalla Legge n. 120 dell'11.09.2020, dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 e dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

REG. DL: Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti non espressamente abrogate dal Codice.

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto – Condizioni particolari dell'accordo quadro.

Città: la Stazione Appaltante Città di Torino (o Soggetto Attuatore dell'accordo quadro).

Appaltatore: l'Aggiudicatario dei lavori.

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Allegato F.3. – Condizioni Generali, SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI dell'accordo quadro.

CAPO 1 - NORME GENERALI

Art. 1. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis del Codice.

Art. 2. Ammontare dell'appalto.

Ad integrazione di quanto prescritto all'ART. 2 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, oltre gli oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

Tali importi, sono così definiti, oltre IVA di legge ex art. 23, comma 16 del Codice:

- a) **Euro 4.216.954,64** per lavori a corpo, soggetti a ribasso, a base di gara, comprensivi di **Euro 1.230.937,81** per costi della manodopera (come desunti dal Q.I.M comprensivi del 26,50%) derivanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali per il settore merceologico del presente appalto attualmente vigenti, in particolare: operaio specializzato 36,91 euro/ora – operaio qualificato 34,21 euro/ora – operaio comune 30,71 euro/ora. Le lavorazioni si intendono comprensive di spese generali (15%) e utili di impresa (10%), pari ad una percentuale composta di (26,50%). Riferimento listino Regionale Piemonte 2023.

b) **Euro 193.144,54** per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

2. Il presente CSA - Parte II – Disposizioni Speciali, riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell'art. 105, commi 2, 4 e 5 del Codice.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

4. Il contratto d'appalto è stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del Codice, *per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Ai fini del successivo articolo 3, comma 3, l'elenco prezzi allegato al Contratto di Appalto, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituisce l'elenco dei prezzi unitari.*

Art. 3. Corrispettivo.

1. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo quanto richiamato e definito nel Contratto Specifico e nel presente atto.

2. Al contratto specifico si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice con i limiti di cui all'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (D.L. Sostegni-Ter) convertito con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

3. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice.

4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi ex art. 8, c. 5 del Reg. DL, utilizzando:

I. in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte di riferimento per l'appalto, anche aggregandoli in una nuova analisi;

II. in subordine, si rimanda all'ART. 30, comma 2 delle Condizioni Generali.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto sull'importo a base di gara e, qualora comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, si applica l'art. 8, c. 6 del Reg. DL.

5. I lavori in economia a termini di contratto, che per loro natura non danno luogo ad una valutazione a misura, sono inseriti nella contabilità secondo le seguenti modalità:

- per l'importo dei materiali in provvista, dei trasporti e dei noli di mezzi d'opera sono utilizzati le voci dell'elenco prezzi particolare al netto del ribasso d'asta;
- per la relativa manodopera sono utilizzati i prezzi ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni medesime, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto.

Qualora si debbano contabilizzare le predette opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della lavorazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, c. 3 del Reg. DL ed il riassunto di ciascuna lista settimanale andrà riportato sul registro di contabilità.

Art. 4. Domicilio dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato all'ART. 8 delle Condizioni Generali.

Art. 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.

1. La Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.

2. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate a riscuotere contestualmente alla firma del contratto specifico di cui all'ART. 8 delle Condizioni Generali.

3. Per tutti gli aspetti di dettaglio si richiama l'ART. 8 delle Condizioni Generali.

Art. 6. Direttore di cantiere.

1. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG e l'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori, in conformità all'ART. 8, comma 4, delle Condizioni Generali.

Art. 7. Attività preliminari del direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Ad integrazione di quanto prescritto agli ARTT. 13, 14 e 15 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. Il DL fornisce al RUP l'attestazione dei luoghi ai sensi dell'art. 4, c. 1 del Reg. DL. Successivamente, prima della sottoscrizione del contratto o alla consegna dei lavori in via d'urgenza, il DL, qualora richiesto dal RUP, accetta il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori aggiornando la predetta attestazione.

2. I lavori devono essere consegnati mediante la redazione di apposito processo verbale di consegna in contraddittorio con l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 5 del Reg. DL, fatto salvo la mancata presentazione delle polizze di cui al successivo art. 29.

3. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori, pendente la stipula del contratto ex art. 32, c. 8 del Codice e art. 5, c. 9 del Reg. DL, fatto salvo la mancata presentazione delle polizze di cui al successivo art. 29.

4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **425 (quattrocentocinque)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

5. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 2 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 4 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale ex art. 5, c. 9 del Reg. DL. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte II – Disposizioni Speciali.

6. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, anche in via d'urgenza, si applicano le disposizioni previste al precitato art. 5, c. 9 del Reg. DL.

7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori il quale, in ogni caso, procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 12, c. 1 del Reg. DL, redigendo apposito verbale di constatazione sullo stato dei lavori, a seguito del quale elabora nel più breve tempo possibile il certificato di ultimazione dei lavori.

8. Nel caso in cui il DL accerti la necessità di eseguire il completamente di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni da indicare nel predetto certificato. Alla conclusione del termine così assegnato, il DL procede nuovamente a constatare, con la redazione di un apposito verbale di accertamento, che le lavorazioni sono state completate e conferma l'ultimazione già indicata nel certificato di ultimazione compilato in precedenza. In caso contrario, il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni. In caso di persistente inerzia dell'appaltatore accertata da apposito verbale di constatazione, la Stazione appaltante si riserva di procedere d'ufficio, previa comunicazione allo stesso, addebitandone la spesa.

9. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto ai sensi dell'ART. 21 delle Condizioni Generali e dell'art. 107, comma 5 del Codice.

Art. 8. Programma di esecuzione dei lavori.

Ad integrazione di quanto prescritto all'ART. 16 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, tenuto conto anche delle esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di

altre opere nell'immobile/area affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori stessi.

2. L'Appaltatore è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori impartisce con appositi Ordini di Servizio (annotati nel Giornale dei Lavori), redatti in duplice copia, comunicati al Responsabile del Procedimento e firmati per accettazione dall'Appaltatore, ex art. 3 del Reg. DL. E' altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 25, comprese eventuali prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

4. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 CG.

5. La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

6. L'intervento è inserito nel Piano Integrato Urbano della Città Metropolitana di Torino approvato con decreto UE ECOFIN del 13 luglio 2021, finanziato dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, e con determinazione dirigenziale n° DD 1025 del 03/03/2023. Il finanziamento è vincolato all'esecuzione del 30% dello stesso e alla sua liquidazione (IVA inclusa) entro settembre 2024; pertanto, la suddetta percentuale di spesa, dovrà essere realizzata entro il 31 luglio 2024.

Art. 9. Penali.

Ad integrazione di quanto prescritto all'ART. 20 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale ex art. 113 bis, comma 4 del Codice.

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato sia sul cronoprogramma per ciascuna fase delle lavorazioni, sia nel CSA – Parte II - Disposizioni Speciali, in proporzione all'importo di queste.

3. La penale di cui al comma 1 verrà applicata con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della garanzia definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno applicate con deduzione diretta sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.

4. In deroga all'ART. 20, comma 14, delle Condizioni Generali, non verrà riconosciuto all'Appaltatore il premio di accelerazione.

Art. 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

Ad integrazione di quanto prescritto agli ARTT. 17, 18 e 19 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori secondo l'art. 107, c. 4 del Codice e ai sensi dell'art. 10, c. 3 del Reg. DL. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92, c. 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non comporta per l'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

2. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 107, comma 5 del Codice.

Art. 12. Proprietà dei materiali di demolizione.

Ad integrazione di quanto prescritto all'ART. 60 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.

Art. 11. Oneri a carico dell'Appaltatore.

Ad integrazione di quanto prescritto agli ARTT. 9, 10, 11, 58, 61, 62, 64 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. Si intendono in ogni caso a totale carico e spesa dell'Appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri espressamente previsti all'art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.

2. L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG.

3. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 30, comma 4 e 105, comma 9 del Codice, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana di Torino, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto dalla Città in data 04.04.2022.

In particolare l'Appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attestati, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto con riferimento alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR secondo il vigente CCNL e che, in base all'art. 30, co.4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la retribuzione è conforme alle categorie merceologiche di lavori indicate nel disciplinare di gara. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici, dai subappaltatori preventivamente autorizzati, nonché dalla ditta ausiliaria in caso di avallamento e dalla ditta distaccante nel caso di ricorso al suddetto istituto.

Sarà cura della Stazione Appaltante effettuare, successivamente, le opportune verifiche c/o gli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Torino, laddove l'attività prevalente sia riconducibile al CCNL dell'edilizia, nel rispetto di quanto sopra anche ai fini del disposto di cui al successivo art. 23, comma 4.

4. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 29 e 30, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente appaltante e di quanto indicato all'ART. 64 delle Condizioni Generali.

5. L'Appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sarà poi necessario presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata all'ottenimento del C.P.I., all'autorizzazione ASL, dell'agibilità, ecc. entro 30 gg dall'ultimazione del singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo art.13.

6. La Direzione Lavori o l'organo di collaudo, ex art. 6, c. 4 del Reg. DL, possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorché non previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

7. Spetta altresì all'Appaltatore l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.

MYTHOS

2. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.

Art. 13. Contabilizzazione dei lavori.

Ad integrazione di quanto prescritto agli ARTT. 22, 23, 24, 25, 26 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e riportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 15, c. 2 del Reg. DL; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto già indicato al precedente art. 3, comma 5 e all'art. 15 del presente atto.

4. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

5. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione/certificazione:

A - ove i materiali non necessitano di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati in provvista e posa al momento della presentazione della relativa documentazione;

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessita di specifica certificazione dell'esecutore/installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore/installatore;

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessita, oltre alla specifica certificazione dell'esecutore/installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore/installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti anche ad omologazione/certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera;

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione/certificazione, al momento della loro esecuzione;

- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione/certificazione, vale quanto riportato ai precedenti punti A – B – C.

6. Nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.

Art. 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.

Ad integrazione di quanto prescritto agli ARTT. 24, 25 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

MYTHOS

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salvo le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 32, comma 3.

2. Le attività di controllo amministrativo contabile sono svolte, da parte del DL, secondo le prescrizioni dell'art. 13 del Reg. DL; i diversi documenti contabili sono predisposti e tenuti dai soggetti delle stazioni appaltanti di cui all'art. 101 del Codice, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 14 del Reg. DL.

Art. 15. Anticipazioni dell'Appaltatore.

Si richiama quanto prescritto agli ARTT. 25 e 31 delle Condizioni Generali.

Art. 16. Modifiche al progetto e al corrispettivo.

Ad integrazione di quanto prescritto all'ART. 35 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. Ai sensi dell'articolo 149, comma 1 del Codice, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Qualora la Città, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui agli articoli 106 e 149 del Codice, ad esse saranno applicate le norme dell'articolo 8 del REG. DL.

3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a corpo con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.

Ad integrazione di quanto prescritto agli ARTT. 25, 26, 27 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante può disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo minimo previsto per ciascun SAL, anche in relazione alla consistenza delle lavorazioni eseguite.

2. I pagamenti delle rate di acconto sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva dei soggetti interessati nell'appalto. Nel caso in cui sul DURC sia segnalata un'inadempienza, la Città procederà secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 5 del Codice e secondo le modalità contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell'INPS n. 54 del 13.04.2012 e dell'INAIL del 21.03.2012.

3. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% ex art. 113 bis, comma 3 del Codice e sarà pagata, nella rata di saldo, secondo le previsioni contrattuali, previa verifica del DURC ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo ex art. 103, comma 6 del Codice, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 28, comma 3.

Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvederà a trattenere l'importo dell'inadempienza dal saldo medesimo e si provvederà ai sensi del comma 2. Nel caso venga riscontrata l'irregolarità e la Stazione Appaltante abbia già ricevuto la polizza di cui sopra, si procederà comunque con il versamento diretto dell'inadempienza agli enti previdenziali ed assicurativi.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà successivamente alla data di emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione e in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato ex art. 103 comma 5 del Codice.

4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si procederà secondo i disposti dell'art. 30 comma 6 del Codice. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa come indicato nel periodo precedente, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento danni.

Art. 18. Materiali e difetti di costruzione.

Ad integrazione di quanto prescritto all'ART. 12 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati di tutte le certificazioni che giustificano le prestazioni e di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.

2. Il DL svolge attività di controllo tecnico tra cui l'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, ai sensi dall'art. 101 comma 3 del Codice. Altresì esegue tutti i controlli e le prove di cui all'art. 6 del Reg. DL, con le modalità ivi previste.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono essere sempre rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti e inadeguatezze, per accertata esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti dal contratto, ai sensi dell'art. 6, c. 3 del Reg. DL. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, sul primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta delle predette non conformità del materiale o del manufatto.

4. Ai fini dell'accettazione dei materiali, valgono le seguenti disposizioni:

- a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità;
- b) il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto o alla normativa tecnica, nazionale o dell'UE, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, sul primo atto contabile utile;
- c) possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori;
- d) accettazione "definitiva" dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;
- e) non rilevanza dell'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata;
- f) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, da parte del Direttore dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

5. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, fatte salve le prescrizioni degli artt. 16 e 17 CG, nonché quelle più specifiche contenute nel presente atto, Parte II – Disposizioni speciali e Parte III – Disposizioni tecniche.

Art. 19. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. In fase di esecuzione, il DL pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e, al termine dei

Art. 20. Conto finale dei lavori.

Ad integrazione di quanto prescritto all'ART. 27 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. e) del Reg. DL.

2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell'Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 14, comma 1 lett. e) del Reg. DL.

Art. 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'art. 14, c. 8 del Reg. DL.

Art. 22. Certificato di Regolare esecuzione o collaudo.

Ad integrazione di quanto prescritto all'ART. 53 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 12, comma 1 del REG.

La Città solo per i lavori di importo pari o inferiore al milione di euro si avvale della facoltà prevista dall'art. 102, comma 2 del Codice e dall'art. 8 del Regolamento della Città di Torino n° 289, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 22 giugno 2004 e s.m.i.. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso dal DL, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 12, c. 1 del Reg. DL.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Città; il silenzio della Città protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale all'approvazione formale.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 102, comma 5 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla Città prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

MYTHOS

lavori, accetta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio, le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto di materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti previsti dal predetto Piano.

3. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.

4. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

5. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

6. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto parte III – Disposizioni tecniche, sono disposti dalla Direzione lavori o dall'organo di collaudo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 22, comma 7, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico ex art. 111, comma 1 bis del Codice, ad eccezione di quanto già eventualmente compreso nei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale e di quanto previsto all'art. 11, comma 6 del presente Capitolato speciale d'appalto. Per tutte le analisi o le prove non previste nel precedente capoverso, l'esecutore sarà tenuto ad eseguirle a propria cura e spese, ex art. 6, c. 4 del Reg. DL.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo; resta nella facoltà della Città richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell'art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Art. 23. Risoluzione del contratto e recesso

Ad integrazione di quanto prescritto agli ARTT. 50, 51 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art. 108, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

2. Nei casi previsti all'art. 108, comma 2, lett. a) e b) del Codice, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'Appaltatore debitamente accertati, si rinvia a quanto previsto all'art. 108, commi 3 e 4 del Codice.

4. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., l'Amministrazione, senza l'applicazione di alcun termine per adempiere, ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto previa comunicazione, da inviarsi tramite PEC all'Appaltatore, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- d) fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) mancata presa in consegna dell'area da parte dell'Appaltatore, ex art. 5, c. 3 del Reg. DL;
- f) violazione del Patto di Integrità debitamente sottoscritto, con particolare riferimento all'art.2, co.1 del medesimo;
- g) violazione di quanto previsto all'art.30, co.4 ed art.105,co.9 D.Lgs.50/2016 e s.m.i, nonché degli oneri di cui al precedente art.11,co.4;
- h) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel "*Codice di comportamento della Città di Torino*" adottato con Deliberazione della G.C. n. 2013 07699/004 del 31/12/2013, nonché al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 42 del Codice.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese, quale rinuncia alla clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'impresa il

rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, come previsto anche all'art. 108, comma 8 del Codice.

6. E' fatto salvo il diritto di recesso della Città sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, secondo le modalità ivi previste.

Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso.

7. L'Appaltatore potrà altresì richiedere la risoluzione del contratto d'appalto, senza indennità, al verificarsi di quanto previsto dall'art. 107, comma 2 del Codice.

Art. 24. Riserve, accordi bonari e contestazioni.

Ad integrazione di quanto prescritto agli ARTT. 45, 46 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, ex art. 3, c. 1 del Reg. DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ex art. 3, c. 1 del Reg. DL.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

5. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

6. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

7. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

8. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate controdeduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie controdeduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

9. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 6, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Di tale evenienza il DL dovrà farne espressa menzione nel Registro di contabilità.

10. Qualora vengano iscritte riserve sui documenti contabili che determinino una variazione dell'importo economico dell'opera tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale stesso, si procederà con l'attivazione dell'accordo bonario secondo le modalità di cui all'art. 205 del Codice.

11. La proposta di accordo bonario rimane di competenza del Responsabile del Procedimento, secondo quanto disposto dall'art. 205, commi 4, 5, 6 del Codice. Nel solo caso di lavori di particolare complessità e di importo elevato, è facoltà dello stesso richiedere alla Camera Arbitrale l'indicazione

di una lista di 5 esperti in materia per la redazione della proposta di accordo bonario, come previsto al comma 5 del precitato articolo del Codice.

12. Il DL o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

13. Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

14. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

15. Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Ad integrazione di quanto prescritto agli ARTT. 37, 38, 39, 40, 41 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. L'Appaltatore, è tenuto a depositare nei termini di cui al successivo art. 31, al fine della stipula del contratto, e comunque prima della eventuale consegna anticipata dei lavori:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Città, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).
2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Città, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice e di quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 26. Subappalti e subcontratti.

Ad integrazione di quanto prescritto agli ARTT. 42, 43, 44 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto del precedente art. 2 e dell'articolo 105 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato, a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell'art. 89, comma 11 del Codice e del D.M. M.I.T. n. 248 del 10 novembre 2016, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. La Città provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice. In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13 e secondo quanto dichiarato ed allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore è tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore a specificare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 105, comma 22 del Codice.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell'art. 105 del Codice. In difetto, fatti salvi giustificati motivi al riguardo formalmente presentati dall'Appaltatore, si provvederà a trattenere cautelativamente l'importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore

Art. 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.

Ad integrazione di quanto prescritto all'ART.32 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione ex art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, relativa all'Appaltatore non produce effetto nei confronti della Città, fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla normativa antimafia, nonché quelle previste per la documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.

dall'ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all'Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.

4. La Città non risponde dei ritardi imputabili all'Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

5. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 105, commi 8 e 9 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 105 comma 10 del Codice, si applica quanto previsto all'articolo 30 commi 5 e 6 del Codice.

6. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 105 comma 2, del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

7. Il direttore dei lavori, oltre a verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati preventivamente comunicati (ex art. 105, c. 2 del Codice) e a controllare che i predetti svolgano la parte di prestazioni ad essi affidate, provvede alla segnalazione al RUP delle inosservanze da parte dell'esecutore delle disposizioni di cui all'art.105, come da art. 7, c. 1 del Reg. DL.

8. Dovranno in ogni caso considerarsi "lavori" e pertanto sempre soggette ad autorizzazione al subappalto, le lavorazioni consistenti in un'attività di trasformazione di un bene in un'entità diversa, con destinazione d'uso o consistenza mutata rispetto a quelle originarie (ad es. la fornitura con posa di conglomerato bituminoso, anche se la manodopera sia inferiore al 50%, in quanto di per sé il bitume, pur se preconfezionato, non ha una specifica destinazione d'uso indipendente dalla posa in opera, necessitando infatti di essere lavorato, come anche il calcestruzzo, i laterizi, materiali grezzi in genere).

9. Ove l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 D. Lgs. 276/2003 e s.m.i (distacco di manodopera), dovrà trasmettere, almeno 10 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, **apposita comunicazione** con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un formale contratto di distacco (**da allegare in copia**) che dovrà, tra l'altro, riportare anche le motivazioni a giustificazione dell'interesse della società distaccante al ricorso di tale istituto, nonché l'indicazione del CCNL applicato ai dipendenti in distacco ai fini del successivo punto c);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati e le relative posizioni Inps/Inail/Cassa Edile;
- c) che al personale distaccato ed indicato sarà in ogni caso applicato il CCNL di riferimento relativo all'appalto oggetto del presente contratto, ivi compresa l'iscrizione in Cassa Edile se l'attività esercitata in maniera prevalente è quella edile, nello specifico la Cassa Edile di Torino, nel caso di lavori superiori a 90gg.

La Stazione Appaltante, entro 10 gg dal ricevimento di quanto sopra, potrà negare il distacco ove in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

MYTHOS

2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia e di cui all'art. 48, comma 19 del Codice.

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante; essa è altresì regolata dai disposti dell'art. 106, comma 13 del Codice.

Art. 28. Polizza fidejussoria a titolo di garanzia definitiva.

Ad integrazione di quanto prescritto all'ART. 33 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice deve essere integrata ogni volta che la Città abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori opere/varianti.

2. Tale garanzia sarà svincolata progressivamente con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 103, comma 5 del Codice.

3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, riportate su tale garanzia con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma, dovranno essere apposte digitalmente ex art. 21 e ss del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

Ad integrazione di quanto prescritto all'ART. 34 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni.

2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, comprensiva della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice.

3. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall'art. 103, comma 7 del Codice, da trasmettere alla stazione appaltante unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.

Dette polizze dovranno essere debitamente sottoscritte ai sensi di Legge secondo le modalità di cui al precedente art. 28.

Le suddette polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1 - OPERE € 4.216.954,64 (importo opere a base di gara);
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 2.108.477,32;
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 421.965,46;
- RC di cui al precedente punto 3) € 2.108.477,32.

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa).

L'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

4. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 3 con clausole limitative di responsabilità.

tale clausola

Art. 31. Documentazioni da produrre.

1. L'Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 dell'Ordine di Attivazione, i seguenti documenti:
 - garanzia definitiva ex art. 28 del CSA;
 - piano di sicurezza operativo (POS) ex art. 25 del CSA;
 - ulteriori dichiarazioni/documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

giorni dalla sottoscrizione

Art. 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare: il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dalla Legge n. 120/2020 e dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, il Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 (per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 17/01/2018 Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” e nel presente Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati tipo:
 - Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art. 13;
 - Capitolato per l'appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
 - Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);

MYTHOS

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo:
dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

5. S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Art. 30. Danni cagionati da forza maggiore.

Ad integrazione di quanto prescritto all'ART. 9, comma 15 delle Condizioni Generali, si riportano le seguenti prescrizioni particolari:

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno, secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 del Reg. DL.

2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

-
- Capitolato speciale di appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015);
 - Capitolato generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).
4. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della Legge 98/2013 e s.m.i. (art. 41) e del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.
5. Si intendono richiamati ed accettati, da entrambe le parti, il "Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino" n. 317, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 e s.m.i. e il "Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico" n. 318, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006.
6. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana di Torino, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto dalla Città in data 04.04.2022.

PARTI II - DISPOSIZIONI SPECIALI**CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE****33. Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi relativi alla manutenzione straordinaria sulla biblioteca civica Luigi Carluccio e Centro Civico a Torino, edifici di proprietà della Città di Torino, in carico alla Divisione Tecnica Patrimonio.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo, in merito al quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e non potrà muovere successivamente alcuna eccezione. Inoltre nessuna eccezione potrà sollevare l'impresa assuntrice qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto e di tutte le circostanze speciali e particolari che possano aver influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali. Nel caso dei ponteggi, quanto previsto dal progetto e dettagliato nel Piano di Sicurezza dovrà trovare conferma in uno specifico progetto costruttivo per la verifica e progettazione degli stessi, realizzato a carico dell'Appaltatore.
3. Il progetto esecutivo, appositamente elaborato, costituisce parte integrante del contratto e prevede l'esecuzione delle opere secondo quanto dettagliato nei relativi elaborati progettuali e nella III parte del presente CSA – “Disposizioni Tecniche”, ai cui contenuti si rimanda, salvo le diverse e più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L. nelle modalità di cui al precedente art. 14.
4. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla conformazione del terreno, alla presenza di servizi nel sottosuolo, alle caratteristiche tecniche e costruttive dei manufatti oggetto dell'appalto, alla natura e condizioni degli accessi, dei passaggi, della possibile fruizione di spazi, della contiguità delle aree di intervento con vie di passaggio, piazze e zone ad uso pubblico con attività in atto, che, nel loro insieme, possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera.
5. Con la sottoscrizione dell'Ordine di Attivazione, l'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza del progetto, di averlo verificato, di concordare con i risultati e di impegnarsi, a svilupparne i relativi elaborati di cantiere necessari all'esecuzione. Dichiara in particolare di riconoscere il progetto stesso corretto ed eseguibile e di assumere piena e totale responsabilità sia del progetto stesso, sia dell'esecuzione intera dell'opera in tutte le sue parti.
6. L'esecuzione dei lavori sarà, sempre e comunque, effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore dovrà porre in atto la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

34. Descrizione sommaria delle opere da eseguire.

1. Gli interventi previsti nel presente progetto riguardano l'edificio sede della biblioteca civica e del centro civico di proprietà della Città di Torino di cui all'oggetto.

In particolare, i lavori riguardano interventi di manutenzione straordinaria, di natura edilizia, impiantistica e di riqualificazione energetica sui seguenti edifici a destinazione culturale quali la Biblioteca Civica “Luigi Carluccio” e Centro Civico siti in via Monte Ortigara n. 95.

Il progetto prevede la riorganizzazione dei locali alle nuove esigenze, il rinnovo degli impianti e l'adeguamento alla normativa antincendio estesi a tutto l'edificio. L'intervento consiste nel rifacimento delle coperture e delle pensiline, nella manutenzione delle facciate continue, nella sostituzione totale dei controsoffitti (con particolare attenzione alla bonifica delle FAV ad oggi

Art.

Art.

presenti nel fabbricato e al nuovo isolamento termico delle partizioni orizzontali dell'involucro superiore ed inferiore) e in quella parziale dei pavimenti e delle tramezzature interne, nel rifacimento dei servizi igienici e degli impianti: elettrico, illuminazione, impianto termo-fluidico, impianti relativi alla prevenzione incendi, rete di adduzione idrica. . Al fine di rispettare il regolare svolgimento delle attività, si prevedono lavorazioni per fasi.

2. Le opere, in linea generale, si possono sommariamente dividere in: Opere edili e strutturali, opere impiantistiche e oneri per la sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Art. 35. Modalità per il pagamento e la valutazione dei lavori a corpo.

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; per quanto riguarda l'ammontare del corrispettivo vale quanto esplicitato all'art. 2.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro, che sarà liquidato a corpo, s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. Negli importi succitati sono sempre ricomprese tutte le predisposizioni ed opere murarie necessarie o accessorie atte a consentire l'installazione e/o la posa delle apparecchiature e degli impianti, nonché di eventuali oneri relativi ad assistenze murarie e pertanto comprese nell'offerta.
3. La contabilizzazione del corrispettivo per i lavori a corpo è effettuata con le modalità di cui al precedente art. 13, e sulla base della **TABELLA A**, di seguito riportata, applicando la quota percentuale eseguita per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso all'aliquota contrattuale della medesima categoria e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati separatamente dall'importo dei lavori, in base all'importo previsto a tale scopo dalla Stazione Appaltante, negli atti progettuali e sul bando di gara, che per tali oneri costituisce vincolo negoziale. Detto importo è da considerare pertanto comprensivo di tutti i costi derivanti dall'attuazione del piano di sicurezza.
5. I lavori e le somministrazioni appaltati saranno liquidati in base all'importo netto di aggiudicazione, risultante dall'offerta di gara, secondo quanto previsto nei commi precedenti.
6. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del RG DPR 207/2010 e s.m.i., sono indicati nella seguente tabella:

MYTHOS

TABELLA A

Lavorazione	categoria e classifica	importo (euro) I.V.A. esclusa, compresi oneri della sicurezza	Qualificazione obbligatoria	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1/ IV	2.263640,75 €	SI	53,68	Prevalente	SI
Impianti tecnologici	OG 11/ IV	1.953.313,89 €	SI	46,32	Scorporabile	
TOTALE		4.216.954,64 €		100		

Ai fini della qualificazione OG11 cui all'articolo 5, in applicazione dell'articolo 79, comma 16, quarto periodo, del Regolamento generale, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui:

la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30; la condizione di cui alla lettera a) è dimostrata dal seguente prospetto:

categoria		importo	incidenza % sul totale impianti	uguale o maggiore del	
OS3	Impianti idrico-sanitari e simili	179.270,30 €	10	10%	SI
OS28	Impianti termici e condizionamento	655.437,26 €	35	25%	SI
OS30	Impianti interni elettrici e simili	1.029.140,84 €	55	25%	SI
Totale impianti riconducibili alla OG11		1.863.848,40€	100,00		

Importi in Euro		Colonna A	Colonna B	
APPALTO A CORPO		Importo Totale	Oneri non soggetti a ribasso	Aliquota
A1	OPERE EDILI			
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	140.130,18		3,48%
	BONIFICHE	40.209,55		1,00%
	ONERI DI DISCARICA	14.143,51		0,35%
	MURATURE E INTONACI	291.903,65		7,25%
	IMPERMEABILIZZAZIONI	137.202,61		3,41%

	CONTROSOFFITTI E VELETTE	340.413,13		8,46%
	ISOLAMENTI ACUSTICI E SOTTOFONDI	82.891,63		2,06%
	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI	167.154,34		4,15%
	PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	86.323,17		2,15%
	SERRAMENTI INTERNI	125.970,13		3,13%
	SERRAMENTI ESTERNI	335.284,30		8,33%
	OPERE DA LATTONERIE	106.643,23		2,65%
	OPERE DA FABBRO	9.624,42		0,24%
	ARREDI E ATTREZZATURE E SANITARI	59.521,66		1,48%
	DISPOSITIVI ANTINCENDIO	2.697,28		0,07%
	TOTALE EDILE	1.940.112,79		48,22%
A2	OPERE STRUTTURALI			
	SCAVI E REINTERRO E TRASPORTI	2.631,77		0,07%
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	462,39		0,01%
	ONERI DISCARICA	964,89		0,02%
	CASSEFORME	88,1		0,00%
	ACCIAIO DA C.A.	759,6		0,02%
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO	1765,38		0,04%
	STRUTTURA IN CARPENTERIA METALLICA	173.833,12		4,32%
	PROTEZIONE ANTICORROSIVA	27.919,66		0,69%
	FISSAGGIO CHIMICO	11.424		0,28%
	TOTALE OPERE STRUTTURALI	219.848,91		5,46%
A1+A 2	TOTALE OPERE EDILI E STRUTTURALI	2.159.961,70		53,68%
A3	IMPIANTI MECCANICI E IDRICO SANITARI			
	DEMOLIZIONI	23.690,30		0,59%
	IMPIANTO A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE	420.074,37		10,44%
	IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	223.422,09		5,55%
	IMPIANTO DI ESTRAZIONE FORZATA SERVIZI IGIENICI	8.442,40		0,21%
	IMPIANTO CONVETTORI ELETTRICI	3.498,40		0,09%
	IMPIANTO IDRAULICO DI ADDUZIONE E SCARICO	101.333,94		2,52%
	IMPIANTO IDRAULICO ANTINCENDIO	54.246,06		1,35%
	TOTALE IMPIANTI MECCANICI E IDRICO SANITARI	834.707,56		20,74%
A4	IMPIANTI ELETTRICI			
	GENERALITA'	26.845,82		0,67%
	NOLI	3175,2		0,08%

MYTHOS

	IMPIANTO DI TERRA	3.488,64		0,09%
	CAVIDOTTI ESTERNI	30.267,94		0,75%
	QUADRI ELETTRICI	74.096,28		1,84%
	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	154.619,17		3,84%
	ILLUMINAZIONE NORMALE	172.294,55		4,28%
	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	77.440,01		1,92%
	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE F.M.	32.583,76		0,81%
	IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO	53.624,73		1,33%
	IMPIANTO DI CHIAMATA E AVVISO SPAZI CALMI	11.741,24		0,29%
	IMPIANTI DI RIVELAZIONE ED ALLARME MANUALE DI INCENDIO	83.528,59		2,08%
	IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI	35.847,80		0,89%
	CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA	109.110,47		2,71%
	ILLUMINAZIONE AREE VERDI	39.263,19		0,98%
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	121.213,45		3,01%
	TOTALE IMPIANTI ELETTRICI	1.029.140,84		25,58%
A.1	TOTALE OPERE	4.023.810,10		
A.2	TOTALE ONERI SICUREZZA	193.144,54 €	193.144,54 €	
	TOTALE IMPORTO LAVORI	4.216.954,64		100,00%

Art. 36. Categoria prevalente, categorie scorporabili e/o subappaltabili e altre lavorazioni.

1. Ai fini della determinazione delle soglie di cui agli art. 35, comma 1, lettera a) e 36 del Codice e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del RG, rileva l'importo riportato nella casella della TABELLA A alla voce "TOTALE COMPLESSIVO APPALTO".
2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 146 del Codice e all'art. 61 del RG, in conformità all'allegato "A" del medesimo regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere generali/specializzate "OG1 – "Edifici civili ed industriali". Si precisa che l'importo della categoria prevalente OG1 è comprensivo delle opere edili e strutturali, oltre che degli oneri della sicurezza.
3. Ai sensi dei disposti di cui all'art. 105 del Codice, e del citato allegato "A" del RG, nella tabella di cui al successivo comma 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CSA, sono indicati:
 - l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;
 - la categoria prevalente e relativa classifica;
 - le ulteriori categorie/lavorazioni di cui si compone l'intervento, scorporabili o subappaltabili alle condizioni di legge.

MYTHOS

4. Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

	Lavorazioni	Categoria prevalente	Class.	Euro
1	Opere edili e strutturali	OG1 - Edifici civili ed industriali	IV	2.263.640,75 €

Lavori scorporabili con obbligo di qualificazione:

	Lavorazioni	Categoria prevalente	Class.	Euro
2	Opere impiantistiche	OG1 1 – Impianti tecnologici	IV	1.953.313,89 €

Si precisa che l'importo totale della categoria prevalente OG1 è comprensivo delle opere edili e strutturali, oltre che dei rispettivi oneri della sicurezza, per un importo totale pari a Euro 2.263.640,75, dei quali: **Euro 2.159.961,70** per opere a corpo soggette a ribasso, oltre ad **Euro 103.679,05** per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

Art. 37. Osservanza di leggi e norme.

- Ad integrazione di quanto prescritto al precedente articolo 32, si richiama l'assoggettamento dell'appalto alla completa osservanza di:
 - tutte le leggi, dei decreti e delle Circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - delle Leggi, dei decreti dei regolamenti e delle Circolari vigenti nella Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino;
 - delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.
 - per un richiamo delle principali norme tecniche inerenti specifiche opere e/o lavorazioni comprese nell'appalto, si rimanda, anche se in via non esaustiva, alla parte III del presente CSA - Disposizioni tecniche.
 - Per gli impianti tecnologici si richiamano, in generale, i contenuti di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37.
 - Ogni altra norma applicabile all'appalto ed ai relativi lavori.

Art. 38. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.

- La sottoscrizione dell'Ordine di Attivazione, del successivo **Contratto** e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nel Contratto d'appalto e nel presente Capitolato.
- Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto i seguenti documenti: Condizioni Generali, Capitolato Speciale d'Appalto, Elaborati grafici architettonici, impiantistici; Piano di Sicurezza e di Coordinamento, Cronoprogramma, Elenco Prezzi Unitari e l'art. 1 del presente documento.
- La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale, inoltre a dichiarare di aver accettato:
 - le condizioni di **viabilità**, di **accesso**, di **impianto di cantiere**, dello stato dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori;
 - il fatto che l'Appalto dovrà essere eseguito in modo da permettere durante l'esecuzione dei lavori il normale esercizio delle attività limitrofe e che pertanto, dovranno essere

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

- adottate le dovute precauzioni affinché non si possa accidentalmente accedere all'area di cantiere, ma sia garantito il passaggio sulla via, nei portici o aree di passaggio del pubblico;
- di eseguire i lavori secondo le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei documenti di progetto allegati, con l'impegno di concludere gli stessi entro il termine stabilito dal cronoprogramma dei lavori;
 - del fatto che, nell'organizzazione delle fasi di lavoro previste dall'Appalto, dovrà tenere conto della eventuale coesistenza con altri cantieri che potrebbero interessare le aree immediatamente adiacenti quella di intervento e delle attività contemporaneamente presenti all'interno degli edifici o nelle aree esterne immediatamente adiacenti.
- All'Appaltatore non spetterà alcun compenso per eventuali maggiori oneri e/o disconomie derivanti da tali interferenze.
5. Restano esclusi dall'appalto gli allacciamenti degli impianti alle reti urbane dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas e del telefono, di specifica competenza delle singole Aziende fornitrici.
 6. Rimangono invece a carico ed onere dell'Appaltatore gli allacciamenti ai punti di distribuzione delle forniture e le eventuali assistenze murarie (scalpellamenti, tracce, cunicoli, cavedi, pozzetti e ripristini) di supporto alle predette opere escluse dall'appalto, secondo le istruzioni fornite in merito dalla Direzione Lavori.
 7. Restano inoltre a carico ed onere dell'Appaltatore l'analisi ed il campionamento del terreno al fine della sua caratterizzazione e del suo riutilizzo, secondo le istruzioni fornite in merito dalla Direzione Lavori
 8. Circa le opere escluse dall'appalto, si precisa che l'Appaltatore dovrà fornire su indicazione della D.L., la mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto delle singole ditte esecutrici per la realizzazione delle medesime, e dovrà permettere inoltre l'accesso al cantiere e l'uso dei ponti di fabbrica senza richiedere alcun compenso.
 9. Resta a carico dell'Appaltatore l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute a termini di contratto.
 10. Ogni possibile danno che dovesse derivare da imperizia nell'esecuzione dei lavori previsti o da operazioni di demolizione non conformi alle specifiche tecniche prescritte nel presente capitolato e nel capitolato delle opere specialistiche, nonché negli altri elaborati di progetto, dovrà essere ripristinato a spese dell'Impresa. L'Impresa assume ogni responsabilità per i suddetti danni in sede civile e penale con particolare riguardo alla conservazione delle muraure/manufatti/dipinti storici e/o soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed agli altri manufatti di qualunque altra natura di cui è prevista la conservazione.

Art. 39. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, ecc. oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto a base di gara e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. L'Appaltatore è tenuto alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere.

MYTHOS

3. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, si fa riferimento esplicito al RG e al CG approvato con DM 19 aprile 2000 n.145, per quanto in vigore.
4. Qualsiasi opera impiantistica rientrante nell'elenco e nei disposti del D.M. 37/2008 dovrà essere eseguita da ditta abilitata avente i requisiti richiesti dalla Legge. Al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla vigente normativa, comprese quelle di funzionalità dell'impianto e prima del collaudo finale delle opere, la Ditta esecutrice dell'impianto dovrà a sua cura e spese produrre e consegnare alla D.L. in triplice copia una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 6 del predetto D.M. 37/08. Di tale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'Impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A., faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto originariamente fornito dall'Amministrazione ed aggiornato a cura dell'Impresa secondo quanto effettivamente eseguito. La dichiarazione dovrà essere resa in bollo ed essere firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale e registrato presso la C.C.I.A. Il Collaudatore, nel suo certificato di collaudo, dovrà fare menzione dell'avvenuta dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico degli impianti realizzati.
5. L'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla Direzione Lavori tutte le certificazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei materiali e delle strutture impiegate nella realizzazione dell'opera richieste da specifiche previsioni di legge.
6. L'Appaltatore dovrà produrre a sua cura e spese e consegnare in duplice copia agli Uffici preposti, prima dell'inizio delle relative lavorazioni, gli elaborati progettuali / costruttivi di opere strutturali, predisposti sulla base del progetto in appalto e delle eventuali variazioni successivamente disposte in corso d'opera, debitamente timbrati e firmati dall'Impresa. Il progettista delle opere strutturali, l'Appaltatore, il Direttore di cantiere e la Direzione dei Lavori, ciascuno per le proprie competenze, saranno quindi responsabili della corretta esecuzione e della stabilità delle opere medesime. Parimenti, ad avvenuto collaudo statico delle opere strutturali l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito, presso i medesimi uffici, del relativo certificato di collaudo.
7. La discontinua presenza in cantiere della Direzione Lavori non esonera in alcun caso l'Impresa dalla piena responsabilità derivatale per errori, imperfezioni, cedimenti e cattiva esecuzione.

CAPO 3 – CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE**Art. 40. Ulteriori precisazioni in merito alla programmazione dei lavori.**

1. Come anticipato nel precedente art. 8, prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del RG, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento, mediante apposizione di un visto.
2. Il programma dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - per il coordinamento con esigenze specifiche delle attività (museo, attività culturali, etc.) che si svolgono all'interno dei singoli edifici adiacenti alle aree oggetto d'intervento, concordando tali esigenze con i rispettivi Responsabili.
 - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del decreto legislativo n. 81/2008.
3. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e costituente documento contrattuale; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante e trova applicazione la disciplina di cui al comma 2.
4. Tutti gli oneri derivanti da sovrapposizioni di fasi di lavorazioni diversamente previste dal cronoprogramma dei lavori qualora modificato o aggiornato dall'Impresa per la propria organizzazione di cantiere, o derivanti da ritardi nell'esecuzione dei lavori, sono a carico dell'Impresa.

Art. 41. Ulteriore disciplina in materia di consegna ed inizio dei lavori.

1. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
2. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse già eseguito a cura della Stazione appaltante. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
3. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, dandone comunicazione all'Appaltatore. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, ai sensi di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3 del REG. DL.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il RUP accetta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 50 - Adempimenti preliminari in

materia di sicurezza - e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Art. 42. Inderogabilità dei termini di esecuzione.

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di progetto, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o concordati con questa;
 - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - gli eventuali ritardi derivanti dalla coesistenza sull'area di intervento e su quelle limitrofe di altri cantieri;
 - le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o degli Organi di Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, compreso il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
 - l'esecuzione di variazioni alle modalità esecutive, accelerazione o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività e simili.

Art. 43. Prezzi applicabili ai nuovi lavori.

1. L'Elenco prezzi adottato dalla Stazione Appaltante per l'appalto in oggetto è quello indicato al precedente art. 3.
2. Le eventuali variazioni al progetto e al corrispettivo saranno valutate secondo le modalità di cui all'articolo 16 del presente CSA, applicando i prezzi contrattuali di cui all'articolo 3 commi 2, 3, 4 e 5.
3. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio con la Direzione Lavori e approvati dal Responsabile del Procedimento, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
4. Qualora i lavori e le prestazioni di nuova introduzione di cui al precedente comma 3 comportino maggiori spese rispetto a quelle previste dal quadro economico di progetto e di aggiudicazione i nuovi prezzi sono approvati dall'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
5. Fermo restando quanto descritto al succitato articolo 3 del CSA i lavori saranno liquidati con l'adozione dei prezzi unitari e della sicurezza (compresi i nuovi prezzi) allegati al progetto ed al Contratto che sono desunti da:

- a) Elenco dei prezzi unitari allegato al progetto, desunti dal prezzario ufficiale di riferimento per l'Appalto in oggetto;
- b) Elenco Nuovi Prezzi integrativi che vengono approvati con il presente CSA ed allegati al progetto, derivanti da analisi formulate ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. I nuovi prezzi sono formulati utilizzando il sopracciato prezzario di riferimento dell'Appalto, oltre a prezzi correnti di mercato.

6. Gli eventuali nuovi prezzi, la cui formazione si renda necessaria per la contabilizzazione di lavori in variante, sono soggetti a ribasso d'asta (per ribasso si intende quello dell'offerta, unico sull'importo a base di gara), e saranno determinati in contraddittorio con la direzione lavori e approvati dal Responsabile del Procedimento. Se comportano maggiori spese rispetto a quelle previste dal quadro economico sono approvati dall'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento.

Si precisa che il prezzario ufficiale di riferimento per l'appalto in oggetto è l'Elenco Prezzi per le Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte – edizione 2023, di cui alla D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023).

Art. 44. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Qualora la Stazione Appaltante intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 230 del RG relativamente alla presa in consegna anticipata parziale o totale delle opere, ne dà comunicazione scritta all'Appaltatore che non può opporsi per alcun motivo, né reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
2. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
3. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

CAPO 4 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**Art. 45. Qualità e accettazione dei materiali in genere, campionatura, modalità di posa e certificazioni.**

1. Fatto salvo quanto regolato dall'art. 19 del presente Capitolato, i materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave, fabbriche, stabilimenti, in località diverse e da diverse provenienze; si intende che anche in tali casi resteranno invariati i prezzi stabiliti, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensione dei singoli materiali. Rimane comunque stabilito che la ditta Appaltatrice provvederà all'approvvigionamento dei materiali da località e/o fornitori di sua convenienza, purché detti materiali corrispondano ai requisiti e alle caratteristiche richieste.
3. La Ditta appaltatrice comunicherà in tempo utile la provenienza dei materiali alla Direzione Lavori per consentire alla stessa le valutazioni di competenza, la quale a suo insindacabile giudizio potrà escludere la provenienza che ritenesse non di suo gradimento.
4. L'Impresa resta comunque responsabile di tutte le forniture e del loro impiego ai fini della buona riuscita delle opere anche ai fini del raggiungimento dei requisiti prescritti da norme e regolamenti in vigore e dal presente Capitolato o dei Capitolati opere specialistiche, anche in seguito all'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori ed all'esito favorevole delle prove effettuate.
5. L'Appaltatore dovrà provvedere, a suo completo carico, in quanto compresa nei relativi prezzi di appalto, all'esecuzione ed alla presentazione alla D.L., per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, componenti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto, sia previsti in progetto che richiesti dalla D.L. funzionalmente alla corretta esecuzione dell'opera, anche se non già individuati in sede progettuale nel presente capitolato ed in quelli specialistici. I materiali (e manufatti, prodotti, componenti, ecc.), prima dell'approvvigionamento e della messa in opera, dovranno essere campionati per almeno tre marche diverse e sottoposti, per l'approvazione, alla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà inoltre consegnare, insieme ai campioni, le schede tecniche dei materiali prestazionali relative ai materiali o prodotti proposti e le certificazioni con le modalità riportate nel presente paragrafo.
6. La conservazione dei campioni accettati e controfirmati dalla D.L. e dalla Ditta Appaltatrice dovrà essere effettuata negli uffici della D.L. presso il cantiere. I campioni approvati resteranno depositati in cantiere fino all'ultimazione dei lavori e saranno usati come termine di confronto; la Direzione Lavori rifiuterà qualsiasi quantità e tipo di materiale non conforme ai campioni approvati e depositati.
7. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere. Ogni elemento è fondamentale per qualificare l'intervento e pertanto dovrà tassativamente rispondere alle caratteristiche costruttive,

tipologiche, materiche, di finitura superficiale, di colore e di qualità previste in progetto nonché attinenti alle caratteristiche costruttive del bene tutelato; eventuali variazioni anche minime potranno essere rifiutate ad esclusivo ed insindacabile giudizio del D.L. ed in ogni caso essere sottoposte all'approvazione dell'Ente di tutela.

Le schede tecniche dei materiali dovranno essere formalmente consegnate al D.L. e dovranno essere accompagnate da una scheda di verifica (su modello eventualmente proposto dal D.L.) ove si possano evincere tutte le caratteristiche richieste nelle schede e nelle disposizioni di capitolato a dimostrazione dell'effettiva rispondenza qualitativa/quantitativa dei materiali e dei loro componenti.

In casi del tutto eccezionali, qualora taluni dati posti a confronto si dovessero discostare da quelli richiesti in capitolato, l'impresa dovrà puntualmente giustificare l'equivalenza del dato non rispondente, pena la non accettazione del materiale. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, ovvero in caso di riuso di materiali provenienti dal cantiere stesso e pertanto non forniti dall'impresa, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 24 del CSA. Analogamente, in caso di riuso di materiali provenienti dal cantiere stesso e pertanto non forniti dall'impresa, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione.

In caso di mancata compilazione e consegna della scheda di verifica, o di incompleta compilazione come sopra descritto, la scheda stessa sarà considerata come non consegnata ed il materiale non accettato, senza che ne si renda necessaria qualunque ulteriore comunicazione in merito.

11. Contestualmente alla presentazione delle schede tecniche per ogni prodotto l'impresa dovrà allegare le schede di sicurezza al fine di consentire le relative valutazioni riguardanti la sicurezza sull'uso dei prodotti da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.). I materiali e gli approntamenti riguardanti alla sicurezza dovranno essere sottoposti per l'approvazione al C.S.E..

12. L'Appaltatore dovrà inoltre farsi carico, ogni qualvolta sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale di Appalto o, a semplice richiesta, ogni qualvolta sia ritenuto necessario a insindacabile giudizio della direzione dei lavori, dell'esecuzione di un'opera campione per le singole lavorazioni o componenti o per cicli di lavorazione ed insieme coerenti di componenti, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili.

13. Indipendentemente dalle prove preliminari, la D.L. ha facoltà di esaminare la fornitura prima e dopo la consegna in cantiere e valutarne la rispondenza della stessa alla campionatura depositata. Quelle opere e provviste che eventualmente se ne scostassero, saranno in genere rifiutate dalla Direzione Lavori.

La Direzione Lavori potrà altresì provvedere, a spese dell'Appaltatore, all'esecuzione dei campioni che riterrà necessari e a cui la ditta stessa non avesse provveduto come richiesto.

Qualora la Direzione lavori a suo insindacabile giudizio rifiuti il consenso all'impiego di una qualsiasi provvista o fornitura di materiali o sistemi in quanto ritenuta non adatta all'impiego, anche se già approvato in cantiere, l'Appaltatore deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute, provvedere all'allontanamento immediato dal cantiere dei materiali e dei sistemi rifiutati e alla loro sostituzione nel più breve tempo possibile a cura e spese dell'Appaltatore e senza che egli possa avanzare pretese per compensi od indennizzi di sorta.

La Direzione Lavori provvederà direttamente a spese della ditta appaltatrice alla rimozione ed allontanamento dal cantiere dei materiali non accettati, qualora la stessa ditta non vi provveda in tempo utile, accollandone le relative spese all'Appaltatore in sede di contabilità dei lavori.

MYTHOS

8.

9.

10.

14.

15.

16.

17. Il tempo necessario per l'esecuzione degli eventuali nuovi lavori e per l'ottenimento delle relative certificazioni sarà computato nel periodo previsto in contratto per il compimento dei lavori.
18. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
19. Qualora disposto dalla D.L. o dall'organo di collaudo, l'Appaltatore dovrà eseguire, presso gli istituti ed i laboratori ufficiali regolarmente autorizzati e approvati dalla direzione dei lavori (secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni di legge), e/o nel cantiere, tutte le prove che verranno ordinate dalla stessa D.L., dai collaboratori e dall'organo di Collaudo, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori, nonché prove di tenuta per le tubazioni, ai fini della determinazione delle caratteristiche di qualità e di resistenza delle strutture, dei manufatti e dei materiali posti in opera.
20. Qualora i risultati delle prove sui materiali e sui manufatti non rispondessero ai requisiti attesi o non dessero valori prescritti, l'Amministrazione si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti tecnici ed amministrativi a carico dell'Appaltatore e lo stesso dovrà adottare i necessari accorgimenti, modificando le opere e sostituendo i materiali, previa approvazione della Direzione dei lavori, in modo da raggiungere i valori degli standard previsti, senza vantare per questo ulteriori compensi.
21. I certificati delle prove di laboratorio ed il marchio di qualità di tutti i materiali da utilizzarsi nella esecuzione delle opere descritte nel presente Capitolato Speciale dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori insieme alla campionatura degli stessi. I certificati delle prove di laboratorio ed il marchio di qualità ed ogni altra certificazione prevista dalla Legge o stabilita dalla D.L. o dal Collaudatore ai fini dell'accettazione dell'opera e del suo collaudo, dovrà essere consegnata a seguito dell'ultimazione di ciascuna lavorazione anche ai fini della contabilizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 13 del presente CSA. Altresi si procederà alla contabilizzazione di materiali e apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione/certificazione come indicato nel succitato art. 13.
22. I materiali per l'esecuzione delle lavorazioni, accettati dalla D.L., dovranno essere depositati in cantiere con gli accorgimenti necessari alla loro buona conservazione, devono essere conservati nei loro imballi fino al loro utilizzo e gli imballi devono riportare almeno il nome del fornitore e le caratteristiche tecniche del prodotto come meglio specificato nel presente CSA e/o nelle schede tecniche allegate.
23. Il certificato di ultimazione dei lavori ed il conto finale verranno redatti solo quando l'Amministrazione avrà accertato l'accettabilità del manufatto, tenuto anche conto delle difficoltà derivanti dall'occupazione dell'edificio da parte dell'utenza che può ritardare l'esecuzione delle ulteriori prove.
24. Ove l'impresa dovesse rilevare la necessità di modificare le modalità di posa dei manufatti/prodotti previste in progetto, l'impresa stessa dovrà ottenere la preventiva approvazione del D.L., in seguito alla consegna formale di certificazioni, calcoli statici, dimostrazioni, esecuzione di prove, ecc, atte a dimostrare l'eguale o superiore efficacia della soluzione proposta; la comunicazione formale dovrà contenere formale assunzione di responsabilità rispetto all'equivalenza costruttiva e di sicurezza rispetto all'uso e all'esercizio del prodotto/manufatto.
25. L'impresa assume pertanto, ed in ogni caso, la piena responsabilità delle modifiche suddette anche se approvate dal Direttore dei Lavori o dal personale componente il suo Ufficio. La posa in opera dovrà comunque avvenire "a regola d'arte" e con le modalità previste dalla specifica normativa tecnica in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.
26. Tutti i materiali utilizzati per i lavori dovranno riportare la marcatura CE secondo le normative vigenti al momento della costruzione, pena la non accettazione e l'immediato allontanamento dal cantiere.

Art. 46. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", nel corso dei lavori occorre attenersi ai criteri di priorità gestionale ivi contenuti. In particolare la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, smaltimento.
2. A fronte di una indicazione primaria relativa alla necessità di ridurre la produzione dei rifiuti, tale articolo prevede nello specifico che venga puntualmente valutata prioritariamente la possibilità di reimpiego e/o recupero dei materiali, considerando lo smaltimento dei rifiuti in discarica come ultima ed estrema soluzione. In particolare la possibilità di un eventuale recupero dovrà essere valutata anche nel caso in cui i rifiuti siano sottoposti a procedimenti di selezione o trattamento.
3. In considerazione di quanto suddetto, pertanto, la messa a discarica del materiale proveniente da attività di costruzione e demolizione potrà essere ammessa solamente laddove si evinca da apposita relazione che non sia realizzabile da un punto di vista tecnico, economico e ambientale; una diversa soluzione.
4. Per quanto suddetto la scelta di conferire il materiale di risulta presso centri di smaltimento autorizzati è prioritaria rispetto al trasporto a discarica autorizzata che, invece, deve essere una soluzione residuale.
5. A tal proposito, per quanto non fosse già previsto esplicitamente in progetto, si evidenzia la prioritaria scelta e necessità che l'Appaltatore conferisca il materiale di risulta presso centri autorizzati al trattamento, recupero, riciclo del materiale stesso, residuando al minimo l'eventuale conferimento a discarica autorizzata, ossia a centro presso il quale il materiale verrebbe depositato in maniera definitiva e permanente.

Art. 47. Conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento ed alle discariche autorizzati e oneri di smaltimento e di discarica

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri riguardanti smaltimento, trattamento, trasporto, caratterizzazione dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, ad esclusione di quanto espressamente dettato dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte III – Disposizioni Tecniche, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività. I costi relativi al conferimento e smaltimento del materiale di risulta presso centri autorizzati al trattamento, recupero, riciclo del materiale, dipendenti dal tipo di rifiuto e definiti dai tariffari dei singoli impianti, generalmente classificati in base ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), sono da considerarsi inclusi nell'importo contrattuale. E' fatto salvo quanto già altrimenti previsto in progetto, per quanto individuabile in sede di progettazione. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i costi derivanti dalla produzione di scarti delle lavorazioni eseguite nel corso dei lavori comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica ed in impianti di smaltimento e recupero.
2. I costi di carico, trasporto e scarico in impianto di smaltimento o di discarica sono compresi nelle voci di prezzo, anche qualora non esplicitamente indicati nel descrittivo della voce stessa, e pertanto già rimborsati in sede di contabilizzazione delle relative lavorazioni.
3. Sono ricompresi nei costi succitati quelli necessari per il conferimento e lo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti da cantiere, derivanti dalla demolizione di fabbricati o parti di essi, nonché della parte impiantistica ivi presente, anche qualora non altrimenti specificato in sede di formazione dei prezzi di cui all'art. 3, compresi i rifiuti solidi urbani e quelli ad essi assimilabili.
4. Nella formazione di nuovi prezzi in sede di variante in corso d'opera le suddette voci (smaltimento, trattamento in stabilimento, caratterizzazione, trasporto), saranno comunque considerate tra gli oneri a carico dell'appaltatore e non concorreranno alla formazione degli

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

- stessi e, **similmente**, non saranno aggiunte nuove voci di prezzo che possano riguardare i suddetti oneri.
5. L'impresa dovrà eseguire la raccolta differenziata dei materiali di risulta e conferire gli stessi separatamente in base alla tipologia di rifiuto. Lo smaltimento di rifiuti misti dovrà essere preventivamente autorizzato dalla direzione lavori. Sono a carico dell'Appaltatore tutti i maggiori oneri che dovessero derivare dalla incompleta ed approssimativa differenziazione in cantiere dei rifiuti; in caso di mancata accettazione dei suddetti rifiuti differenziati agli impianti di trattamento e recupero, l'Appaltatore dovrà trasportare e smaltire i suddetti rifiuti a propria cura e spese negli impianti di trattamento (se possibile) e nelle discariche autorizzate.
6. L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a conferire i rifiuti per lo smaltimento presso i centri di smaltimento autorizzati secondo la normativa vigente in materia. I rifiuti non rientranti nella categoria solidi urbani ed assimilabili agli urbani dovranno essere conferiti in apposite discariche o impianti di trattamento specializzati. Ove non diversamente indicato nel CSA ed in progetto, saranno in carico all'Appaltatore anche tutti i costi relativi alle caratterizzazioni dei rifiuti ed i relativi trasporti se non altrimenti specificato nel CSA.
7. Le macerie e qualsiasi materiale di rifiuto, siano essi provenienti dai lavori di demolizione, di svuotamento dei locali, di diserbamento, di bonifica, ecc., devono essere tempestivamente allontanate dall'area di lavorazione ed essere trasportate in maniera differenziata alle pubbliche discariche. E' fatto divieto di cumuli che permangano oltre il termine della giornata lavorativa. I materiali dovranno essere accatastati con ordine, in appositi contenitori all'uopo predisposti dall'Appaltatore, che permettano lo stoccaggio differenziato per tipologia di rifiuto, in numero e tipologia commisurati alla quantità e qualità di materiali da rimuovere ed in maniera differenziata per tipologia di rifiuto e la cui installazione, manutenzione, rimozione, movimentazione è da intendersi compensata nei prezzi contrattuali. Sono altresì comprese nei prezzi contrattuali tutte le attrezzature necessarie al trasporto a terra dei materiali di risulta quali i canali di scarico (ad elementi inflabili, legati con catene al ponteggio), mezzi di sollevamento, contenitori per il trasferimento da un luogo all'altro del cantiere, ecc. Ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, dove i materiali possano risultare idonei a riutilizzo entro il cantiere stesso, potrà essere consentito l'accantonamento dei materiali in luogo idoneo alla conservazione, prioritariamente al di fuori del cantiere, presso magazzini dell'Appaltatore, ma anche entro il cantiere, qualora siano disponibili spazi adeguati, non creino intralcio alle attività di cantiere. L'impresa deve astenersi da formulare richieste al fine di ritardare in alcun modo l'allontanamento delle macerie o altri materiali di rifiuto qualora non giustificate da eventi del tutto eccezionali. Rimane comunque fatta salva la responsabilità dell'impresa per danni che possano derivare dalla presenza nell'area di cantiere di macerie e scarti di lavorazione, anche qualora taluni materiali rientrino tra quelli passibili di riutilizzazione. Questi ultimi devono essere depositati in luogo asciutto e non soggetto alle intemperie, ed in modo tale da non costituire in alcun modo pericolo per la sicurezza delle maestranze e dei soggetti terzi (utenti, lavoratori, visitatori, ecc.). Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gli adempimenti di Legge derivanti dal riutilizzo in cantiere dei materiali non portati a rifiuto ma riutilizzabili ai sensi della normativa vigente, nonché della differenziazione dei materiali.
8. Circa la proprietà dei materiali giudicati riutilizzabili dal direttore dei lavori e dall'Amministrazione, provenienti da sgomberi, demolizioni e rimozioni, i materiali stessi rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante fatto salvo quanto eventualmente concordato tra l'Amministrazione, la Direzione Lavori e l'Appaltatore in fase di esecuzione delle suddette opere. I materiali che nel progetto sono identificati o comunque denominati (nel presente capitolato e/o nella formazione dei prezzi d'appalto) come rifiuti, e che per la loro natura devono essere trasportati e smaltiti alle pubbliche discariche a norma di legge, non potranno essere considerati come riutilizzabili unilateralmente dall'Appaltatore, né rivendibili come materiale da costruzione tal quale o trasformati. Qualora nel corso dei lavori l'Amministrazione dichiarerà parte dei suddetti materiali, in un primo tempo destinati alle discariche, come riutilizzabili, si applica quanto previsto agli artt. 35 e 36 del CG e all'articolo

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

- 18 del presente CSA; in caso di riuso di materiali provenienti dal cantiere stesso e pertanto non forniti dall'Impresa, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione.
9. Rimane comunque a carico dell'Impresa la cernita di tutti i materiali ed il trasporto nei luoghi che verranno indicati all'atto dei lavori dalla Stazione Appaltante, nonché tutte le eventuali opere provvisoriale e complementari per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionale.
10. Nell'ambito dei lavori relativi alla rimozione e smaltimento dei materiali comunque classificati come pericolosi o comunque potenzialmente inquinanti, oltre a quanto previsto nel capitolo specifico, gli accorgimenti e le cautele necessarie e/o derivanti dalla normativa vigente in materia, in modo da evitare qualsivoglia fuoriuscita di sostanze pericolose dai contenitori, omologati a contenere tali rifiuti ed appositamente predisposti dall'Appaltatore; tali rifiuti, in ogni caso, devono essere rimossi con le migliori tecniche atte ad evitare spargimenti di sostanze nell'ambiente e in modo da garantire la sicurezza del personale operante, devono essere immediatamente allontanati dal cantiere e conferiti alle discariche autorizzate. I costi per lo stoccaggio in cantiere, dei contenitori, il conferimento dei suddetti rifiuti presso le discariche autorizzate e le relative spese di smaltimento, sono già compresi nel prezzo della rimozione e quindi nel prezzo a corpo dell'opera. L'Impresa, qualora dovesse rinvenire materiali pericolosi o inquinanti, o potenzialmente tali, non già rinvenuti in sede progettuale, dovrà darne tempestiva comunicazione alla direzione lavori per, una volta analizzati, rimuoverli e smaltirli con le cautele previste dalla legislazione vigente in materia, oltre a quelle sopra descritte se non in contrasto; sono a carico ed onere dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti e/o necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni che si rendessero necessarie presso gli organi competenti per lo smaltimento del rifiuto ivi compresa la stesura dei piani di lavoro/smaltimento.
11. L'Impresa dovrà rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni e rimozioni e dalla gestione delle terre e rocce da scavo.
12. E fatto divieto di conferire i rifiuti del cantiere in impianti di smaltimento/recupero privi delle necessarie autorizzazioni e non risultante dagli appositi elenchi degli impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
13. L'avvenuto smaltimento del rifiuto dovrà essere certificato dall'esecutore attraverso la produzione di adeguata documentazione come previsto dalla normativa vigente (formulario di identificazione rifiuti, certificato di avvenuto smaltimento, ecc.). L'Impresa deve consegnare alla Stazione Appaltante le dichiarazioni attestanti l'avvenuto smaltimento dei materiali di rifiuto ai sensi delle vigenti leggi. Tutte le ricevute e/o bolle e/o certificazioni di avvenuto conferimento/smaltimento dei rifiuti, i formulari identificativi, ecc., dovranno essere prodotte in copia originale alla Direzione Lavori, che verificherà la corrispondenza del sito prescelto per lo smaltimento dei rifiuti, preventivamente comunicate dall'Appaltatore. Non saranno introdotte nella contabilità dei lavori le lavorazioni dalle quali derivi la produzione di rifiuti fino all'avvenuto il conferimento e fino all'avvenuto completamento della procedura di certificazione sopra descritta, alla consegna della relativa documentazione ed all'esito positivo degli accertamenti di rito della Direzione Lavori.
14. Richiamando l'art. 1665 del Codice Civile in merito al Contratto d'Appalto, e con particolare riferimento all'autonomia gestionale dell'appaltatore, con assunzione del relativo rischio, l'Impresa è il produttore del rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come tale assume la titolarità degli oneri formali e sostanziali richiamati dall'art. 188 del suddetto decreto. I costi e gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti per l'intero processo sono a suo esclusivo carico. L'appaltatore è pertanto obbligato alla tenuta/compilazione della documentazione di Legge ed in particolare del Registro di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto. E' altresì tenuto alla comunicazione annuale del MUD.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**Art. 48. Disposizioni in materia di sicurezza e piani di sicurezza**

Il presente Capo è da considerarsi integrativo e non sostitutivo delle previsioni contenute nel PSC. I contenuti del presente capo hanno carattere generale circa compiti ed adempimenti generali in materia di sicurezza. Per le prescrizioni sulla materia della Sicurezza si rinvia al PSC, ai POS e alle prescrizioni che saranno impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 49. Disciplina dell'attività di Direttore di cantiere.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 del presente CSA in merito alla designazione del Direttore di Cantiere, di cui è fatta obbligo per l'Appaltatore la trasmissione del mandato, lo stesso deve essere conferito a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. Ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante di un nuovo mandato. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione del cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere con le indicazioni specifiche delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
2. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'applicazione delle misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori e garantisce la sorveglianza circa l'applicazione delle misure di prevenzione ed organizzative previste nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché il mantenimento del cantiere in condizioni di salubrità, e coordina la scelta delle postazioni di lavoro, le condizioni di movimentazione, stoccaggio ed allontanamento dei materiali. Lo stesso assumerà a nome dell'Impresa piena e completa responsabilità per quanto concerne:
 - l'esecuzione e la stabilità delle opere provvisoriali, quali cantine di sostegno, ecc., e di quelle definitive;
 - il rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, del "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" e la conservazione di copia dello stesso in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo;
 - il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e di tutte le disposizioni di sicurezza e tecniche in vigore richiamate e non nel presente Capitolato Speciale.
3. Il Direttore di Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplinata, incapacità e/o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 50. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ordine di Attivazione e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - b) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate

- c) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - d) il Documento Unico di Regolarità Contributiva ovvero, in ottemperanza di dettami dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificato dalla Legge del 23/12/2014 n. 190 tutti i riferimenti necessari all'acquisizione d'ufficio da parte dell'Amministrazione consegnandole il modello per la richiesta telematica del DURC, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore dovrà trasmettere il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e s.m.i.; una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i..
3. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 96 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con le eventuali richieste di adeguamento;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, ai sensi dell'articolo 96 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 51. Piani di sicurezza.

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente e senza riserve ed eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i..
2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (parte integrante del contratto di Appalto) contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano contiene altresì le norme regolanti la prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea o successiva delle varie imprese.
3. L'Appaltatore è tenuto alla redazione di un proprio Piano Operativo di Sicurezza, secondo quanto regolato al precedente articolo 25 comma 1 b). Tale piano dovrà contenere anche il dettaglio delle relative responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale relativamente alla gestione del piano stesso.
4. Il Datore di Lavoro di ogni singola impresa anche familiare e con meno di 10 addetti, operante a qualsiasi titolo nel cantiere, deve redigere e sottoporre alla verifica del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione almeno 10 giorni prima dei rispettivi lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza referito al cantiere interessato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
5. Tutte le proposte integrative presentate dall'impresa dovranno essere approvate dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione a cui è demandato il compito di aggiornamento del Piano di sicurezza.
6. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
7. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora accerti delle carenze nell'attuazione del Piano di sicurezza, ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori che ne potrà tener conto nell'emissione degli Stati d'Avanzamento non contabilizzando gli oneri per la sicurezza. Detti importi potranno essere liquidati con i successivi pagamenti in acconto quando l'impresa avrà ottemperato alla regolarizzazione delle misure di sicurezza.
8. Fatte salve le prescrizioni di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore ha comunque l'espresso obbligo di adottare, nel compimento di tutte le lavorazioni previste, ogni procedimento e cautela necessari a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. E' inoltre,

fatto espresso obbligo all'Appaltatore, nei casi d'urgenza, a prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, tesa a salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.

Art. 52. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, nonché ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad organizzare le riunioni di coordinamento, a discrezione del Direttore dei Lavori e/o Coordinatore per la sicurezza, fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza e il Direttore dei lavori; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto sull'andamento delle operazioni, sui ritardi o anticipi;
 - e) a predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di inquinamento acustico e di valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (ex D.Lgs 81/2008), degli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Le misure, e i conseguenti oneri derivanti dalle stesse, da adottare per il contenimento delle polveri prodotte dalle lavorazioni richieste dall'Appalto, in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi;
 - f) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1;
 - g) a predisporre la redazione degli elaborati esecutivi/costruttivi, l'esecuzione dei calcoli statici e lo sviluppo dei necessari dettagli costruttivi e metodi esecutivi relativi ai ponteggi e a tutte le ulteriori strutture provvisoriamente per cui sia richiesta dalle norme e leggi vigenti la progettazione, a cura di professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo, attenendosi alle prescrizioni delle predette norme e leggi e alle eventuali ulteriori disposizioni modificative e integrative che dovessero intervenire prima e durante l'esecuzione dei lavori. Detti progetti, qualora richiesti, dovranno essere sottoposti, tramite l'Amministrazione Appaltante e nei termini prescritti, all'approvazione di autorità superiori. Relativamente ai ponteggi, oltre alla redazione del progetto, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori copia dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al D.Lgs. 81/2008 relativa a quelli che intende utilizzare.

CAPO 6 – ULTERIORE DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE**Art. 53. Oneri dell'Appaltatore in materia di allestimento e gestione del cantiere.**

Oltre a quanto già previsto nella parte I del presente Capitolato Speciale d'Appalto e oltre agli oneri ed obblighi relativi alle singole opere e lavorazioni da eseguirsi secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in quelli richiamati e secondo la buona regola d'arte, sono a totale carico della Ditta Appaltatrice i seguenti oneri, spese, obblighi, divieti, limitazioni di cui l'Appaltatore dovrà tener conto in sede d'offerta:

- l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente, i cartelli e le segnalazioni diurne e notturne (anche a terra quali strisce pedonali e simili) nei tratti stradali interessati dai lavori secondo le norme di polizia stradale e legislative vigenti, non altrimenti espressamente previste nel PSC o nel progetto; i cartelli e le segnalazioni diurne e notturne per le deviazioni del traffico veicolare e pedonale nelle strade limitrofe e marciapiedi, anche in seguito ad ordinanze, autorizzazioni e simili richieste per l'approntamento e l'esercizio delle attività del cantiere (occupazioni di aree esterne, montaggio/smontaggio di ponteggi, recinzioni, ecc.); le spese per la movimentazione dei mezzi di cantiere all'interno e all'esterno dell'area di cantiere (ivi comprese le segnalazioni e il personale addetto a tale scopo); l'installazione di apposita segnaletica verticale "passo carrabile" conforme alla tipologia prescritta dalla Città di Torino, in corrispondenza dei passi carrabili, previa autorizzazione da richiedere presso i competenti Uffici della Città; i movimenti di terra e ogni altro onere necessario per attrezzare il cantiere;
- cartellonistica di cantiere prevista dalle norme vigenti di cui all'art. 11 comma 4 del CSA e all'art. 64 delle Condizioni Generali, compilati ed installati secondo tipologia, materiali, dimensioni, collocazione, colore in uso dalla Città di Torino e descritto nelle modalità standard contenute nel Manuale d'Allestimento Cantieri approvato dalla Città stessa. In caso di particolari esigenze riguardante accessi plurimi al cantiere, oltre al cartello di cantiere principale sopra descritto, dovranno essere posizionati a cura e spese dell'Appaltatore, ulteriori cartelli di caratteristiche simili, quanti sono gli ulteriori accessi al cantiere; gli ulteriori cartelli potranno essere di dimensioni inferiori a quello principale sopra descritto e dovrà chiarirsi con indicazioni scritte il posizionamento dell'ingresso principale al cantiere;
- lo sgombero e lo smaltimento di tutti i materiali di rifiuto presenti sull'area e all'interno dei fabbricati oggetto di intervento, anche se lasciati da altre ditte o non direttamente ascrivibili alle attività oggetto dell'appalto;
- fatto salvo quanto previsto e dettato dal PSC (e relativi oneri esplicitamente riconosciuti a ristoro delle spese per la sicurezza), l'allestimento delle recinzioni di cantiere con solido stucco, da realizzarsi secondo le indicazioni del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione e, dove richiesto, della tipologia, materiali, dimensioni, collocazione, colore in uso dalla Città di Torino e descritto nel Manuale d'Allestimento Cantieri approvato dalla Città stessa e valido al momento dell'appalto. Alle recinzioni dovranno essere applicate, a cura e spese dell'impresa, tabelle per affissioni pubblicitarie delle forme, dimensioni, quantità, collocazione, colore previsti all'art. 9 comma 2 del Regolamento Pubbliche Affissioni - Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari (regolamento n. 148);
- l'allestimento e il mantenimento, entro il recinto del cantiere, di idonei locali per il ricovero degli operai (con relativi spogliatoi e servizi igienici), per il deposito di materiali, per uffici a disposizione tanto del proprio personale di Cantiere quanto, ad uso esclusivo, del personale di Direzione Lavori, debitamente arredati, illuminati, riscaldati e rinfrescati, provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, computer e materiale di cancelleria, ad esclusione di quanto previsto e dettato dal PSC e relativi oneri;
- la predisposizione di adeguate protezioni di ponteggi e palizzate, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, i passaggi e gli

allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, il ripristino della viabilità eventualmente danneggiata nel corso dei lavori;

l'installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera occorrenti, in linea con i più moderni standard operativi, per un efficiente funzionamento del Cantiere, quali ponteggi, assiti, puntelli, attrezzi, apparecchi di sollevamento e quanto altro possa utilemente occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate, ad esclusione di quanto previsto e dettato dal PSC (e relativi oneri esplicitamente riconosciuti a ristoro delle spese per la sicurezza);

eseguire la messa in opera di tutte le protezioni necessarie per tutelare la continuità e la sicurezza del traffico sia veicolare che pedonale sulle vie pubbliche che private attigue ai cantieri, compresa la segnaletica occorrente orizzontale e verticale (strisce pedonali, cartelli previsti dal Codice della strada, cartelli esplicativi ed informativi stabiliti dalla Città, ecc.), fatto salvo quanto previsto e dettato dal PSC (e relativi oneri esplicitamente riconosciuti a ristoro delle spese per la sicurezza);

l'apposizione sui tratti di strada interessati dai lavori, sulle eventuali deviazioni provvisorie, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele e nell'ambito di tutto il cantiere, la segnaletica orizzontale e verticale di cantiere, fanali e dispositivi di illuminazione notturna, gli sbarramenti e le protezioni. Il tutto rispondente ai tipi prescritti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento e secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e allegato al contratto, nonché la sostituzione della segnaletica se danneggiata o deteriorata, l'accensione, lo spegnimento ed il controllo dei dispositivi di illuminazione notturna, le spese per gli occorrenti guardiani e ripari che potessero occorrere e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori, ad esclusione di quanto previsto e dettato dal PSC e relativi oneri (e relativi oneri esplicitamente riconosciuti a ristoro delle spese per la sicurezza);

la preparazione e l'installazione della cartellonistica necessaria alla deviazione del traffico veicolare, anche descrittiva, secondo i modelli e i testi che saranno concordati con la Commissione Traffico della Città o disposta dalla D.L.; eseguire la protezione dei manufatti del cantiere prospicienti le suddette vie (protezione ponteggi e recinzioni con dissuasori fissi o mobili, nastri, segnalazioni luminose e simili) fatto salvo quanto previsto e dettato dal PSC (e relativi oneri esplicitamente riconosciuti a ristoro delle spese per la sicurezza);

la custodia, la tutela e la sorveglianza delle aree di cantiere tramite l'esecuzione di tutti gli apprestamenti necessari ad evitare l'accesso non autorizzato di terzi, nell'area di cantiere e sui ponteggi, anche con l'installazione di appositi sistemi antintrusione. Resta pertanto in capo all'Appaltatore ogni responsabilità in merito a danni, manomissioni, furti, infortuni e quant'altro possa derivare dal suddetto accesso non autorizzato, oltre che nei confronti dell'Appaltatore e delle sue maestranze, anche nei confronti degli utenti dei fabbricati, di altre imprese eventualmente presenti (Enti erogatori, ecc.) nonché dei soggetti intrusi, è altresì in carico all'Appaltatore ogni responsabilità in merito a danni, manomissioni, furti, infortuni e quant'altro possa derivare da incuria ed abbandono di oggetti, attrezzature, materiali, mezzi e quant'altro lasciato incustodito al di fuori delle aree di cantiere. Provvedere alla regolare pulizia ed ordine di tutta l'area di cantiere;

sostenere le spese per la sorveglianza del cantiere anche mediante l'affidamento a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646 e s.m.i., l'Impresa deve dichiarare assumendosene ogni responsabilità, che la custodia del cantiere, se viene effettuata, è affidata a persona provvista di qualifica di guardia particolare giurata. La dichiarazione deve essere consegnata entro e non oltre 10 gg. dall'inizio dei lavori; in difetto si procederà a segnalare l'irregolarità alle Autorità Giudiziarie; le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

l'affissione presso il cantiere, custodia e a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, delle comunicazioni di legge previste dall'art. 99 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (notifica

preliminare), che vengono fatte, a cura della Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e ad ogni modificazione delle informazioni in esse contenute, agli Enti competenti; provvedere all'eduzione delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive correnti negli scavi e l'esecuzione di opere provvisoriali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale e dalle opere;

espletare tutte le pratiche, e sostenere tutti gli oneri, necessari per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori;

effettuare le richieste di autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico con o senza l'occupazione con ponteggi e steccati e le richieste di ordinanza per deviazione del traffico veicolare, su modulistica in uso alla Città di Torino: l'Appaltatore compilerà la modulistica in ogni sua parte, eseguirà gli incontri presso i funzionari addetti al rilascio delle autorizzazioni, ottempererà alle loro prescrizioni, appronterà le planimetrie con tutte le informazioni loro richieste, produrrà documentazione fotografica da allegare alla domanda e trasmetterà la documentazione compilata in modo completo ed esaustivo al RUP e alla D.L.; alla Città rimarrà il solo onere di presentazione della documentazione suddetta agli uffici competenti, rimanendo estranea ad ogni responsabilità derivante da inesattezze o lacune nella compilazione e per ritardi nella presentazione e nel rilascio delle autorizzazioni conseguenti a ritardi di trasmissione della documentazione da parte dell'Appaltatore, il quale dovrà programmare l'espletamento di quanto sopra descritto con congruo anticipo rispetto alle necessità di cantiere al fine di ottenere le autorizzazioni in argomento nei giorni antecedenti, così da effettuare la richiesta di autorizzazione all'accesso ed al transito su strade e zone a traffico limitato, per la quale ogni onere è a carico dell'Appaltatore;

effettuare ogni altra richiesta di autorizzazione ai fini dell'approntamento ed organizzazione delle aree di cantiere ed alla conduzione dei lavori, per le quali rimane all'Appaltatore ogni onere;

assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati che venissero interessati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uso a sue spese con opere provvisoriali quali ponti di servizio, passerelle ecc. e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori, prima di effettuare le relative lavorazioni, eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti, ad esclusione di previsto e dettato dal PSC (e relativi oneri esplicitamente riconosciuti a ristoro delle spese per la sicurezza);

L'Appaltatore non avrà mai il diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Come pure nel caso che Comuni od altri Enti, a causa dell'aumento o della modifica del transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Impresa;

la Ditta Appaltatrice è tenuta all'allestimento dei ponteggi e/o di eventuali altri mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. La durata degli apprestamenti dovrà essere commisurata alle effettive esigenze derivanti dalla esecuzione dei lavori. La contabilizzazione dei noli dei mezzi d'opera, per la parte "a misura" sarà effettuata per il tempo di effettivo impiego degli stessi, a partire dalla data di ultimazione del loro montaggio ed a seguito di autorizzazione al loro utilizzo da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del Direttore dei Lavori. Si fa salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo schema di contratto in caso di varianti. La Ditta Appaltatrice non potrà rimuovere i propri ponteggi, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese d'acqua, ecc. senza il preventivo consenso della Direzione Lavori, la quale potrà valersi dei medesimi per l'esecuzione di opere affidate ad altre imprese, anche per interventi esclusi dall'Appalto, finalizzati alla salvaguardia del bene e ordinati dal Committente. Qualora per l'esecuzione di alcune opere la Ditta Appaltatrice dovesse ricostruire ponteggi, linee elettriche, condutture d'acqua, ecc. già da

1.v, 60.v, SCSP-122/122.std, 122.arm, 3.vstd, AOO122-061.nd

essa demolire o rimosse senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori, nessun compenso gli sarà corrisposto per tale ricostruzione, sia che si tratti dell'esecuzione di opere alla stessa affidate sia che si tratti dell'esecuzione delle opere od impianti affidati ad altre ditte; i contenitori per la raccolta (anche differenziata) dei rifiuti del cantiere e dei materiali di demolizione, gru, mezzi di sollevamento e di movimentazione dei manufatti da demolire o da realizzare, siano essi fissi o semoventi, compresa l'installazione ed il raggiungimento della zona da demolire e/o da realizzare; il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi d'installazione, di movimentazione in cantiere, di gestione, di smontaggio e di allontanamento a fine lavori, relativi alle suddette apparecchiature sono da intendersi compensati e compresi nel prezzo complessivo a corpo del presente Appalto e nei prezzi unitari, con applicazione del ribasso di gara, e/o nei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara eseguire le opere e gli apprestamenti necessari per il monitoraggio degli edifici, sia quelli oggetto dell'intervento, sia confinanti, al fine di sondarne la sicurezza e la stabilità, anche con l'applicazione di vetrini o mezzi similari, in particolare sulle murature che presentano lesioni e di individuarne preventivamente possibili cedimenti; mettere a disposizione delle suddette strutture per garantire per il pronto ed immediato puntellamento di emergenza delle suddette strutture per garantire la salvaguardia delle parti di edificio di cui si rilevi instabilità; eseguire, prima dell'inizio dei lavori di demolizione, un'ispezione puntuale e dettagliata delle costruzioni limitrofe e confinanti, anche in contraddittorio con i proprietari delle stesse, documentando adeguatamente con fotografie, saggi, quant'altro occorra al fine di individuare lesioni preesistenti all'esecuzione dell'intervento di demolizione e di evitare così possibili rivendicazioni e richieste di danni; compilare a tale scopo un apposito verbale di constatazione sottoscritto dalle parti interessate

eseguire il monitoraggio impiantistico delle singole parti dell'edificio oggetto di lavorazione, al fine di tutelare e garantire la sicurezza delle maestranze, degli utenti dei fabbricati e di terzi nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni previste

realizzare campioni di elementi tipo caratterizzanti l'edificio quali serramenti, parapetti, tinteggiature, componenti impianti, etc., secondo quanto previsto nelle prescrizioni tecniche dei capitolati speciali facenti parte del contratto e secondo quanto verrà ordinato dalla Direzione Lavori in corso d'opera;

la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

assicurare, in ogni fase d'avanzamento dei lavori e fino al collaudo, la piena funzionalità dei fossi e canalizzazioni per la raccolta o distribuzione delle acque, del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire, provvedendo all'uolo, a sue spese, con opere provvisoria;

assicurare, in ogni fase d'avanzamento dei lavori, la piena funzionalità di tutti gli impianti tecnologici e delle strutture utilizzate per l'esercizio delle attività presenti nell'immobile, contigue con le aree interessate dai lavori

rilevi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare tracciamenti, livellazioni, misurazioni e rilievi inerenti ai lavori; gli accertamenti in merito alla presenza e all'esatta posizione di scavi e/o tubazioni relativi alle opere infrastrutturali esistenti nel sottosuolo in corrispondenza dell'area di intervento (Illuminazione pubblica e rete energetica elettrica in genere, acquedotto, fognature bianca e nera, scarichi in genere, rete del gas, telefonia, teleriscaldamento, ecc.) essendo le planimetrie allegare al progetto del tutto indicative ovvero la cui documentazione è da acquisirsi a cura dell'Appaltatore presso gli Enti di rete;

procedere ai necessari tracciamenti e riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o informatico. L'Appaltatore ha l'obbligo di limitare la rimozione degli eventuali picchetti e delle delimitazioni dei confini esistenti a quanto strettamente funzionale alle necessità di esecuzione dei lavori.

Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori

l'onere di garantire idonea protezione ai materiali impiegati e messi in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni, a richiesta della Direzione Lavori. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, nonché la movimentazione all'interno del cantiere fino ai luoghi di lavorazione o installazione;

l'onere di ricevimento, scarico e trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego interni al cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, dei materiali e dei manufatti, anche se esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante, per i quali competono all'Appaltatore, a termini di contratto, le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero causati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

tutti gli oneri necessari per il conferimento e lo smaltimento presso le discariche autorizzate, dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dal cantiere. I rifiuti non rientranti nella categoria solidi urbani ed assimilabili agli urbani dovranno invece essere conferiti in apposite discariche specializzate. Saranno in carico all'Appaltatore anche tutti i costi relativi alle caratterizzazioni dei rifiuti ed i relativi trasporti in discarica, ad esclusione di quanto espressamente dettato dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte III – Disposizioni Tecniche;

provvedere, a sue spese, alla custodia e alla tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della medesima Stazione appaltante;

provvedere agli interventi e alle relative spese per la pulizia finale delle aree esterne e dei fabbricati interessati dai lavori, compreso lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, in modo tale che tutti i locali interni e gli spazi esterni possano essere immediatamente utilizzati successivamente alla consegna delle opere ultimate. Tutti i pavimenti, i rivestimenti, i serramenti interni ed esterni, le parti vetrate, i controsoffitti, le pareti fisse e mobili ed ogni altro elemento architettonico dovranno essere perfettamente lavati e puliti a fondo con prodotti idonei e consegnati alla committenza in condizioni tali da risultare immediatamente utilizzabili senza che nessun ulteriore intervento di pulizia sia necessario per poter usufruire dei locali stessi;

provvedere alla consegna, prima della smobilitazione del cantiere e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, di un certo quantitativo del materiale impiegato (minimo 2% del quantitativo previsto in appalto), per la finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, secondo quanto previsto nella III parte del CSA o precisato da parte della Direzione Lavori con apposito ordine di servizio;

predispore a sue spese, ed esporre dove indicato dall'Amministrazione, eventuali pannelli informativi, corredati di documentazione grafica e fotografica, nel numero e secondo le prescrizioni fornite da quest'ultima, fermo restando l'onere di predisposizione del cartello di cantiere;

osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene e del vigente Regolamento Edilizio, per quanto attiene la gestione del cantiere;

l'obbligo di detenere in cantiere, a disposizione del Direttore dei Lavori, disegni e tavole progettuali, per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna nonché i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo;

gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2

Art. 54. Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore e prescrizioni generali sulla conduzione delle attività

Oltre a quanto già previsto nel presente CSA e oltre agli oneri ed obblighi già succitati, sono a totale carico della Ditta Appaltatrice i seguenti ulteriori oneri, spese, obblighi, divieti, limitazioni di cui l'Appaltatore dovrà tener conto in sede d'offerta:

- a) la Direzione Lavori avrà la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio variazioni alle modalità esecutive, accelerazione o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività senza che la Ditta Appaltatrice possa per questi motivi richiedere maggiori compensi;
- b) la Ditta Appaltatrice non potrà rifiutarsi all'esecuzione di eventuali lavori ordinati dalla Direzione Lavori in locali interni e/o esterni attigui e/o limitrofi a quelli previsti in progetto, alle stesse condizioni e prezzi del suo contratto e senza nessun maggior compenso, ed entro i limiti previsti dalla legislazione vigente sui Lavori Pubblici;
- c) l'Impresa deve, al fine di contenere le dispersioni delle polveri prodotte nel corso delle lavorazioni eseguite presso il cantiere e durante il trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate:
 - controllare che venga effettuata la bonifica dei pneumatici degli automezzi di trasporto in uscita dal cantiere (pulizia e rimozione di eventuali corpi estranei presenti tra le ruote gemellate);
 - prescrivere l'utilizzo di veicoli, per la movimentazione degli inerti, con apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
 - effettuare periodicamente la bagnatura delle aree di cantiere non pavimentate e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti, per evitare il sollevamento di polveri;
 - utilizzare, per le aree di cantiere, sistemi di recinzione/protezione antipolvere di opportuna altezza, in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere parzialmente la quantità di particelle aerodisperse;
- d) nel corso dei lavori di rifacimento o ripassamento dei manti di copertura, sarà onere dell'impresa provvedere alla protezione provvisoria degli ambienti sottostanti dagli agenti atmosferici, attraverso la stesura di teli e dispositivi atti ad evitare infiltrazioni alla struttura, ai locali e ai loro contenuti, così da prevenire i danni causati da eventi meteorologici. I teli e le protezioni in genere dovranno essere messi in opera tempestivamente ed in coincidenza con la rimozione dei manti di copertura, anche per parti della copertura stessa, così che non si abbiano a verificarsi apprezzabili lassi di tempo tra gli smantellamenti del manto e l'applicazione delle protezioni;
- e) durante l'esecuzione dei lavori, per l'accesso alla copertura degli edifici, si dovranno utilizzare esclusivamente i percorsi dei ponteggi esterni, per evitare, soprattutto nelle fasi delle lavorazioni, qualunque tipo di contatto con i vani scala e gli ambienti interni degli edifici. E' in ogni caso fatta salva ogni disposizione sull'argomento contenuta nel PSC o disposta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- f) è fatto divieto di depositare qualsivoglia materiale derivante dalle demolizioni o dagli sgomberi, nonché attrezzature sui ponteggi (ad esclusione delle attrezzature necessarie alla lavorazione e per il tempo strettamente necessario, ed in ogni caso limitatamente ad attrezzature leggere quali trapani, carotatrici, ecc.); i materiali suddetti non potranno inoltre essere depositati sulle solette (in particolare sulle coperture dei fabbricati limitrofi confinanti), nei cortili di altra proprietà, sulle strutture soggette a demolizione. Il comportamento e l'organizzazione del cantiere deve essere tale da non arrecare pregiudizio alcuno alle strutture, alle proprietà, alle attività. Le attrezzature devono essere, a fine giornata, riportate negli appositi spazi, aree o luoghi di deposito appositamente predisposti dall'Impresa (oneri a proprio carico), che dovrà altresì mantenere in ordine il cantiere e le aree circostanti;
- g) le attrezzature devono essere poste in luogo idoneo e sicuro, tale da non creare pericolo alcuno alle maestranze ed ai soggetti terzi. Durante le sospensioni dei lavori (durante i pasti, di notte, nei giorni festivi, ecc.) tutte le attrezzature ed i materiali non ancora utilizzati devono essere ritirati e riposti in luogo sicuro ed esterno agli edifici in area appositamente predisposta;

- h) le aree verdi e pavimentate dei cortili di pertinenza degli edifici, o esterne ad essi limitrofi, dovranno essere ripristinate qualora a seguito dell'allestimento del cantiere queste vengano ad essere danneggiate e/o modificate, in modo tale da rendere le aree interessate nuovamente fruibili dall'utenza nella maniera in cui sono state trovate all'inizio degli interventi. E' in ogni caso piena la responsabilità dell'impresa in caso di danneggiamenti alle piante soggette a vincoli ambientali e paesaggistici. Si richiamano in merito le norme di tutela del verde richiamate nel Regolamento del Verde pubblico e privato della Città;
- i) l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo, qualora risultasse necessario ad insindacabile giudizio della D.L., di effettuare un periodico diserbo chimico nel cantiere, al fine di eliminare specie vegetali particolarmente infestanti e/o pericolose per la salute dell'uomo con particolare riferimento alla specie Ambrosia Artemisiifolia utilizzando diserbanti chimici appropriati e non tossici autorizzati;
- j) la Ditta Appaltatrice, ove trattandosi di opere da eseguirsi presso fabbricati occupati, dovrà prestare la massima attenzione a non arrecare danni a persone e/o cose ivi contenute (quali gli arredi fissi e mobili, suppellettili, opere d'arte, ecc.);
- k) la Ditta appaltatrice, nell'esecuzione delle opere è tenuta alla massima sollecitudine possibile, ed all'impiego di personale professionalmente qualificato, al fine di ridurre al minimo i possibili disagi;
- l) la presenza nelle aree limitrofe di attività mercatali e commerciali o di comunque attività pubbliche e private, comportano limitazioni negli orari e nei giorni di accesso al cantiere dei mezzi per il carico/scarico dei materiali e per l'allontanamento dei rifiuti, anche come meglio dettagliato nel piano di sicurezza. Gli orari possono subire variazioni in occasione di manifestazioni o di particolari periodi dell'anno. Di tali circostanze l'impresa dovrà tener conto nella formulazione dell'offerta e pertanto non potrà richiedere maggiori compensi per eventuali rallentamenti, spostamenti temporanei di attività, modifiche ai percorsi viabili ecc., o proroghe al termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- m) è fatto divieto di accensione di fuochi di qualunque genere, sia con i materiali di scarto, sia con qualsiasi altro mezzo e combustibile, da parte di chiunque, su tutta l'area di cantiere, se non strettamente legati alle lavorazioni che lo richiedano (saldature, asfalti, guaine, ecc), nel rispetto delle norme di sicurezza e con tutte le precauzioni necessarie a non procurare pericolo alcuno a persone e cose. L'impresa dovrà vigilare ed impedire l'accensione di detti fuochi assumendosi l'esclusiva responsabilità del mancato rispetto del suddetto divieto;
- n) la numerazione, l'identificazione, la ricollocazione di manufatti da reimpiegare nella medesima posizione che aveva prima della rimozione, rimossi per la realizzazione di lavori e riassetmati del luogo stesso della rimozione.
- o) Tutte le lavorazioni previste saranno effettuate senza interruzione delle attività svolte in ciascuna sede di intervento, ma unicamente attraverso l'interdizione momentanea degli spazi, limitatamente alle zone in cui si dovrà operare, pertanto risulterà di fondamentale importanza la programmazione degli interventi ed il rispetto delle tempistiche concordate, per non generare rischi derivanti dal cantiere. Pertanto Considerando che le attività degli Enti gestori non potranno essere interrotte al momento della caratterizzazione, alcune lavorazioni, localizzate nelle aree a forte flusso e massimo utilizzo da parte dei gestori, dovranno essere tassativamente eseguite nel periodo di chiusura delle attività, per evitare i rischi generati da interferenze con utilizzatori/utenti. Allo stesso modo, anche la realizzazione delle opere provvisionali andrà programmata e concordata con le modalità di cui sopra.
- p) Detti interventi hanno lo scopo di mantenere in piena efficienza le strutture e i manufatti di competenza, comprese le relative aree pertinenziali, e di garantirne la fruibilità e la sicurezza, sia per gli utenti esterni che per gli Enti gestori, con la finalità principale di rispettare le caratteristiche storiche degli edifici e possibilmente di valorizzarle anche sotto l'aspetto sociale e territoriale.

Art. 55. Oneri dell'Appaltatore per forniture, allacciamenti e reti sottoservizi.

1. Sono a cura e onere dell'Appaltatore le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica,

gas, telefono e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

2. Sarà cura dell'Appaltatore garantire, durante tutto il periodo dei lavori, il mantenimento in efficienza di tutte le reti esterne esistenti (fognatura, adduzione acqua, gas, energia elettrica, rete telefonica, ecc.). Prima di dare corso ai lavori l'Appaltatore è pertanto tenuto a richiedere, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, Provincia di Torino, ENEL, IREN, AES, TELECOM e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente dai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti Enti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. L'Impresa dovrà inoltre contattare, in fase esecutiva, i diversi Enti e/o privati che potrebbero essere interessati dai lavori in riferimento a interferenze con linee aeree, tubazioni interrate od altro (ENEL, IREN, AES, TELECOM e altri eventuali) al fine di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che saranno di volta in volta suggeriti dalle rispettive maestranze, previa esecuzione a cura e spese dell'Appaltatore dei necessari sondaggi e rilievi. Resta inteso che ogni danno causato a terzi durante lo svolgimento dei lavori, relativamente a impianti o manufatti, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice.
3. Nel caso i suddetti Enti ritenessero di imporre specifiche prescrizioni riguardo l'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi, senza che le medesime vengano prese come pretesto per compensi supplementari. Fatte salve diverse previsioni progettuali, tutte le spese inerenti l'eventuale interferenza e/o lo spostamento, anche transitorio, dei summenzionati servizi pubblici o privati presenti ed interessati dai lavori dovranno, di norma e salvo diverse ed espresse disposizioni, essere eseguite direttamente dagli Enti o Società proprietari o concessionari dei servizi e l'Appaltatore dovrà provvedere alla liquidazione della relativa fattura. Rimane a cura e spese dell'Appaltatore anche l'ottenimento dei relativi nulla-osta.
4. Sono altresì a carico ed onere dell'Appaltatore tutte le opere necessarie per arrivare dal punto di consegna delle forniture delle aziende erogatrici per l'allacciamento/distaccamento delle utenze impiantistiche dei fabbricati che si intendono comprese nel prezzo a corpo dell'appalto.
5. Gli allacciamenti/distaccamenti alle/dalle aziende erogatrici dovranno essere eseguiti secondo quanto indicato negli elaborati di progetto e comunque secondo quanto dovesse essere prescritto dall'azienda erogatrice nel corso dei lavori.
6. L'Appaltatore dovrà fornire l'assistenza, la mano d'opera, i materiali, i mezzi d'opera necessari in aiuto alle aziende erogatrici ed alle ditte da esse incaricate per l'esecuzione dei lavori, consentendo peraltro l'accesso al cantiere e l'uso dei ponti di servizio e di fabbrica, senza richiedere alcun compenso speciale.
7. L'Appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere eseguite dalle aziende erogatrici, salvo il risarcimento di eventuali danni ai lavori da essa eseguiti e da rifondersi dalla Ditta o Azienda che ne fu causa; riguardo questi ultimi, l'Ente Appaltante e la Direzione Lavori sono da considerarsi fin d'ora estranei ad eventuali contenziosi che per tali ragioni dovessero emergere tra l'Appaltatore e codeste Ditte o Aziende, fatto salvo la facoltà di accertamento finalizzato al ripristino delle opere danneggiate ad l'esclusiva tutela dell'Ente Appaltante e della D.L. stessa.

Art. 56. Oneri e obblighi dell'Appaltatore in materia di gestione del personale.

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere, secondo le particolari qualifiche, tutto il personale tecnico e le maestranze specializzate necessari per garantire una regolare e quanto più possibile celere esecuzione dei lavori appaltati.

L'Appaltatore dovrà farsi carico di dotare tutto il personale, compresa la manodopera delle ditte in subappalto ovvero operanti con fornitura in opera di materiali o con nolo a caldo di macchinari, compresi i lavoratori autonomi, di tesserino di riconoscimento completo di Ditta, fotografia, nome e cognome, qualifica, numero di matricola che dovrà essere sempre tenuto in vista anche durante l'esecuzione dei lavori. Il tutto conformemente alla Legge 123/07 art. 6 ed a quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso di dubbi sull'identificazione del personale operante la D.L. potrà richiedere, per i controlli del caso, l'intervento dei VV.UU. o, se necessario, anche quello dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASL competente. Tale disposizione risulta obbligatoria per tutto il personale addetto ai lavori, a qualunque titolo impegnato in cantiere.

Art. 57. Oneri e obblighi dell'Appaltatore in materia di verifiche, collaudo, certificazione e presa in consegna dei lavori ultimati.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- l'onere di garantire tutta l'assistenza necessaria per le operazioni di collaudo, sia per quanto riguarda la manodopera che i mezzi occorrenti, nonché l'apprestamento e la movimentazione dei carichi necessari per eventuali prove (es. prove di carico, statiche e/o dinamiche sulle strutture);
- gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, prove di carico comprese, all'esecuzione dei collaudi prestazionali, e l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo, esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Città di Torino, saranno interamente a carico dell'Appaltatore. Saranno parimenti a carico dell'Appaltatore le spese per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge;
- l'onere di garantire tutta l'assistenza necessaria, sia per quanto riguarda la manodopera che i mezzi occorrenti, nonché l'apprestamento e la movimentazione dei carichi necessari, per l'esecuzione delle eventuali verifiche integrative che potranno essere disposte sulle strutture esistenti, ad esclusiva e insindacabile discrezione della Direzione Lavori;
- nell'ambito degli interventi di restauro, le mappe grafiche, le documentazioni fotografiche, la relazione finale da eseguirsi sulla base dei protocolli in uso dalle Soprintendenze competenti e tutte le campionature, le prove di pittura e le analisi chimico-fisiche che dovessero rendersi necessarie, su indicazione della D.L., come meglio descritto nel "Capitolato speciale d'appalto – parte III – Disposizioni Tecniche;
- tutte le spese necessarie per le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche, antincendio o impiantistiche generali;
- l'aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate previa approvazione della Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del RG.
- L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Ente Appaltante, entro 20 giorni dalla data prevista di ultimazione dei lavori, tre copie complete dei disegni architettonici ed impiantistici (as built) firmati in originale dall'Impresa e da professionista abilitato, più una copia su supporto informatico di quanto realizzato a norma del DM 37 del 22/01/2008, comprese le prescritte certificazioni di conformità, le relazioni tecniche e di calcolo, a firma di tecnici abilitati dell'Impresa installatrice e dal professionista abilitato, iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139;
- le spese per la produzione di una esauriente documentazione fotografica non professionale, ma ad alta risoluzione, su supporto informatico e cartaceo, che documenti l'iter dei lavori, come descritto nel "Capitolato speciale d'appalto – parte III – Disposizioni tecniche";
- le spese per la produzione e realizzazione di idonea documentazione archeologica (giornale di scavo, schede unità stratigrafiche, fotografie e rilievi grafici) come richieste dalla competente Soprintendenza, in relazione ad eventuali ritrovamenti;
- le spese per la produzione di pannelli informativi dei lavori, corredati di documentazione fotografica e grafica, su specifiche indicazioni della D.L.;
- Tutti gli oneri, le domande e le spese per la redazione e la presentazione delle pratiche relative ai collaudi I.S.P.E.S.L. e/o Enti certificati. Dovrà essere consegnata alla Direzione

Lavori, prima dell'entrata in funzione degli impianti, copia dei collaudi funzionali positivi per quanto riguarda tutti gli impianti eseguiti, rilasciati da parte degli Enti e/o Organismi preposti ed essere garantita l'assistenza per l'avviamento e il funzionamento iniziale degli impianti per tutto il tempo necessario alla messa a regime dei medesimi, compresi i materiali d'uso e la manodopera qualificata;

- Tutti gli adempimenti e gli oneri per la redazione e la presentazione, a cura di professionisti abilitati, delle pratiche necessarie all'ottenimento delle certificazioni utili al conseguimento dell'agibilità tra cui:

- aggiornamento di tutti i pareri presso gli Enti preposti al controllo, in relazione ai contenuti del progetto esecutivo e successive eventuali varianti in corso d'opera;

- accatastamento dell'edificio;

- certificazioni impiantistiche a norma del D.M. 37/2008, in riferimento a quanto dettagliato all'articolo 19 del presente CSA;

- gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione delle prove di funzionamento e dei collaudi relativi agli impianti esistenti e agli impianti realizzati, oltre alla messa in esercizio dell'impianto antincendio ad idranti ai sensi della Norma UNI 10779/07;

- tutti gli adempimenti e gli oneri, compreso il pagamento dei bollettini, per la redazione e la presentazione, a cura di professionisti abilitati (tecnici iscritti ad albo professionale o professionista antincendio iscritto negli appositi elenchi ministeriali di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139), delle pratiche necessarie all'ottenimento delle certificazioni utili al conseguimento dell'agibilità tra cui: pratiche catastali, Certificato Prevenzione Incendi (SCIA) ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e D.M. 07/08/2012 e s.m.i., anche nel caso occorressero delle modifiche al parere di Conformità Antincendio già approvato in precedenza dal Comando dei Vigili del Fuoco, oltre alle dichiarazioni corretta posa dei materiali, certificazioni impiantistiche a norma del D.M. 37/2008 e D.M. 20/12/2012 e s.m.i.;

- tutte le dichiarazioni relative alla corretta posa dei materiali, nonché il Manuale d'uso e di manutenzione dell'opera.

- L'espletamento di quanto richiesto ai precedenti commi del presente articolo vincolerà l'emissione della rata di saldo dei lavori.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri di cui al presente CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, meglio specificati ai precedenti articoli, si intende conglobato nel compenso complessivo a corpo di cui all'articolo 2 del presente capitolato e, pertanto, non spetterà all'Appaltatore altro compenso aggiuntivo, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca variazioni in aumento o diminuzione.

IMPRENDO ITALIA S.r.l.
tender 481

1.3.01 PU/AQ1 | CdC per PNRR | Sub-lotto Prestazionale 3. Lavori [OC1-OC11/E.20-E.13-S.03-IA.02-IA.04] LOTTO GEOGRAFICO 1. TORINO-GENOVA-MILANO CIG: 9424742722

€

2.1 OFFERTA ECONOMICA

2.2 DICHIARAZIONE A CORREDO - SEZIONE

2.3 ALLEGATI RICHIESTI (OFFERTA ECONOMICA) - SEZIONE

2.4 NOTA BENE - SEZIONE

2.5 AREA GENERICA ALLEGATI

Fornitore	
Codice Bando di Gara	
Descrizione Bando di Gara	1.3-4 PU AQ1 CdC per PNRR Sub-lotti Prestazionali 3. Lavori e 4. Appalto Integrato: RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DI STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE ESISTENTI [OG1-OG11/E.20-E.13-S.03-1A.02]
Codice RDO	rfq_1099
Descrizione RDO	
Data di creazione del documento di risposta	02/11/2022 19:37:41 (GMT + 1:00)
Valuta:	

Stru
Rispondere come Società sing
Quota della Cat

Note g€

2. RISPOSTA ECONOMICA



DELEGA IRREVOCABILE A:

Mod. **F24**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA COMPLETIVA

CODICE FISCALE

14213441006

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale

IMPRENDO ITALIA S.p.A.

data di nascita

giorno mese anno

giorno mese anno

2024

sex (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

provincia

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

ROMA

RM

VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 21

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

01408540472

codice identificativo

63

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice ufficio

codice altro

codice tributo

1552

retribuzione/ragione/interimento

anno di interimento

2024

importi a debito versati

576,00

importi a credito compensati

+

SALDO (A-B)

576,00

SEZIONE INPS

matricola INPS/codice INPS/titolo azienda

da mm/aaaa

Periodo di riferimento: a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

retribuzione/interimento

anno di interimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune

Rov. valore

Acc. Saldi

Importi

codice tributo

retribuzione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

denominazione

codice sede

codice ditta

c.c.

ragione di interimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

INAIL

codice ente

codice sede

codice posizione

da mm/aaaa

Periodo di riferimento: a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE

I

L

N

EURO +

576,00

TOTALE

G

H

N

EURO +

576,00

TOTALE

C

D

N

EURO +

576,00

TOTALE

E

F

N

EURO +

576,00

TOTALE

G

H

N

EURO +

576,00

TOTALE

I

L

N

EURO +

576,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPIRE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

giorno mese anno

08 10 2024

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORELLIO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

importo / emesso su

cod. ABI

CAB

banca/postale

circolare/voglia postale

000000041096

Cognome	GENITI
Nome	GIAMICA
nato il	22/12/1965
(atto n.	40447 1° A90)
a	FRASCATI (RM)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	ROMA
Via	VIA VILLAGUARDIA N.91N
Stato civile	
Professione	IMPIEGATO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,75
Capelli	Brizzolati
Occhi	Verdi
Segni particolari	

Firma del titolare: *Antonio Piellucci*
ROMA 08 MAG 2015
IL SINDACO
Antonio Piellucci
Ispettore Amministrativo

Integrità del cilo
Indice sinistro

DATA DI SCADENZA
22 DIC 2025
AX 0058008

REPUBBLICA ITALIANA

CONVENE DI
ROMA

CARTA D'IDENTITÀ
N° AX 0058008
DI

GENITI
GIAMICA